Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 10 ottobre** — **Numero 237.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione;	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la Sardegna approvato con R. decreto del 10 novembre 1907, n. 884;

Uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con i ministri dell'interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'applicazione del titolo II del testo unico delle leggi per la Sardegna 10 novembre 1907, n. 884, che concerne i provvedimenti a vantaggio dell'agricoltura.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti per il miglioramento agrario riguardanti la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
F. COCCO-ORTU.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

sui provvedimenti a vantaggio dell'agricoltura in Sardegna in esecuzione del titolo II del testo unico delle leggi 10 novembre 1907, n. 884.

CAPO I.

Delle Giunte d'arbitri per le controversie sui terreni d'origine ademprivile e delle loro funzioni.

Art. 1.

Nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione di questo regolamento, il primo presidente della Corte di appello di Cagliari, i

prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari, ed i Consigli dell'ordine degli avvocati delle due Provincie, comunicano al Ministero di agricoltura, industria e commercio i nomi dei componenti della Giunte d'arbitri ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, designando un supplente, per ciascuno dei tre componenti, destinato a sostituire il membro effettivo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio promuove il R. decreto della costituzione della Giunta d'arbitri e per mezzo dei prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari ne dà partecipazione agli eletti, investendo così le Giunte dei loro poteri.

Art. 3.

I componenti delle Giunte che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute successive sono considerati dimissionari.

Il dimissionario dovrà essere, entro 8 giorni, sostituito con altra persona indicata dall'ente che lo aveva scelto. Il prefetto notificherà telegraficamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio il nome del nuovo componente proposto e questi potrà esercitare le sue funzioni appena avrà avuta partecipazione, anche telegrafica, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio della sua effettiva nomina a componente della Giunta d'arbitri.

I presidenti e i segretari delle Giunte d'arbitri debbono, a preferenza, occuparsi degli affari riguardanti la rispettiva Giunta e perciò vengono, possibilmente esonerati da tutte o da parte delle mansioni della loro carica.

Il segretario della Giunta viene scelto fra i vice cancellieri di pretura o fra i funzionari di cancelleria o di segreteria di grado corrispondente.

Gl'ingegneri del genio civile e di finanza, nonchè gl'ispettori forestali ed i funzionari amministrativi di finanza possono essere chiamati, sia dalla Giunta stessa, sia su richiesta del Consiglio della cassa ademprivile, in seno alla Giunta d'arbitri per dare schiarimenti o per riferire su argomenti di loro competenza, però senza diritto di voto.

Ai funzionari anzidetti sarà corrisposta la medaglia di presenza di L. 5 per le consultazioni verbali e di L. 10 se chiamati a riferire per iscritto. Detti compensi sono pagati dalla Cassa ademprivile.

Per il servizio di segreteria si osserveranno inquanto sieno applicabili le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 4.

Il presidente della Giunta d'arbitri notifica al presidente della Corte di cassazione di Roma ed al presidente della Corte di appello di Cagliari la costituzione della Giunta ed i giorni ed ore fissate per le udienze.

Il presidente della Corte di appello di Cagliari informa di tutto ciò i presidenti dei tribunali e pretori dell'isola, e cura l'inserzione di apposito avviso nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 5

Agli effetti degli articoli 2 e 26 della legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844, si presumono, fino a prova contraria, beni di origine ademprivile, tutti i terreni che formarono oggetto delle operazioni di scorporo, tanto se appartengano attualmente allo Stato od ai Comuni, quanto se lo Stato od i Comuni vantino diritti di proprietà sui medesimi.

Fra i beni di presunta origine ademprivile sono da considerare fino a prova contraria cussorgiali nei riguardi dell'art. 30 della legge (testo unico) i terreni che all'atto dello scorporo ed al 1° gennaio 1903 erano posseduti a titolo particolare da una o più persone.

Art. 6.

Il presidente convoca per la prima volta la Giunta con l'intervento del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente della Deputazione provinciale.

In questa prima tornata si propongono le norme generali da seguire nell'esame delle controversie accertate e nella omologazione delle transazioni.

Queste norme sono approvate con decreto del Ministero di agricoltura industria e commercio.

Art. 7.

Le deliberazioni della Giunta sono prese secondo le norme contemplate dall'art. 359 del Codice di procedura civile.

Art. 8.

Oltre le medaglie di presenza, di cui all'art. 26 della legge (testo unico), sono rimborsate le spese effettivamente sostenute a tutti i componenti delle Giunte, quando debbano recarsi in altri Comuni per atti di ricognizione e di identificazione dei terreni di origine ademprivile.

Ai funzionari dello Stato, incaricati di accompagnare le Giunte, sono concesse, a carico della Cassa ademprivile, le indennità loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Ai componenti le Giunte d'arbitri, non residenti abitualmente nel capoluogo della Provincia, quando intervengano alle adunanze della Giunta, è rimborsato il prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie e per le vie ordinarie è corrisposta l'indennità di centesimi 15 per chilometro.

Queste spese, come quelle per le medaglie di presenza, sono anticipate dalle Amministrazioni provinciali, e rimborsate dalla Cassa ademprivile.

Nulla è innovato per quanto concerne le spese per gli accessi giudiziari.

Art. 9.

I locali per la segreteria e per le adunanze della Giunta, i mobili, gli oggetti di cancelleria, il personale di servizio occorrente per le funzioni delle Giunte, sono forniti gratuitamente dalle rispettive Amministrazioni provinciali.

Art. 10.

Stabilite le norme di cui all'art. 6, le Giunte si intendono costituite, e con manifesto del prefetto, da pubblicarsi nel foglio degli annunzi legali della provincia, vengono indicate le sedi delle Giunte, gli orari di ufficio delle segreterie e le norme per dirigere alle Giunte stesse comunicazioni, memorie e domande.

Le inserzioni di questo atto, e quelle che saranno indicate negli articoli seguenti, nel foglio degli annunzi legali della provincia, sono gratuite.

Art. 11.

Gli intendenti di finanza di Cagliari e Sassari, in base agli elenchi particolareggiati, già compilati a termini dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382, modificato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1902, n. 342 (art 27 del testo unico), agli atti dello scorporo ed agli altri titoli, procedono all'immediato accertamento della reale consistenza dei terreni di origine ademprivile di pertinenza del Demanio nella rispettiva provincia, e delle varie contestazioni eventualmente esistenti, tenendo presente il termine perentorio di cui all'art. 28 della legge (testo unico).

Gli intendenti predetti, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto, provvedono alla identificazione, delimitazione, terminazione e rilevamento dei fondi distinguendo la parte libera e disponibile da quella contestata od usurpata.

Successivamente gli intendenti, per ciascun Comune, presentano alla Giunta degli arbitri, redatti colle indicazioni volute dall'articolo 27 della legge (testo unico), gli elenchi dei beni demaniali di origine ademprivile liberi e disponibili o quelli dei beni con-

testati, specificando per questi ultimi i nomi di coloro che accampano diritti e lo stadio delle relative vertenze, e dando conto del risultato negativo delle trattative per amichevole componimento.

Gli elenchi debbono essere corredati degli atti di scorporo e degli altri titoli, e delle relazioni e mappe relative alle operazioni tecniche eseguite, le quali fanno fede fino a prova contraria.

La Giunta degli arbitri procede alla immediata consegna alla Cassa ademprivile di ciascun terreno appena reso libero e disponibile, richiedendo la voltura e la trascrizione a favore della Cassa stessa, in base all'elenco di consegna.

Art. 12.

I prefetti di Cagliari e Sassari, pei beni di origine ademprivile appartenenti ai Comuni delle rispettive provincie provocano, a termini dell'art. 27 della legge (testo unico), la definizione delle contestazioni eventualmente esistenti, e, in base agli elenchi particolareggiati di cui nell'articolo stesso, distinguono i terreni ademprivili di ciascun Comune nelle seguenti categorie:

1ª terreni da rimboschire;

2ª terreni boschivi;

3ª terreni suscettibili di coltura agraria che:

a) siano necessari pei bisogni agrari della popolazione;

b) siano necessari al Comune per le esigenze del bilancio.

Il prefetto interpella sulla classificazione dei terreni e sulle altre modalità la Cassa ademprivile ed il Consiglio comunale interessato, che devono deliberare entro due mesi dallo invito loro rivolto dal prefetto.

La deliberazione del Consiglio comunale viene dal prefetto sottoposta immediatamente al parere della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. La Cassa ademprivile si pronuncia, sentite, ove occorra, l'Ispezione forestale e la R. cattedra ambulante di agricoltura.

Accordandosi la Cassa ed il Comune sulla classificazione dei terreni e sulle altre modalità, il prefetto trasmette gli elenchi documentati alla Giunta degli arbitri per la omologazione; altrimenti, la Giunta degli arbitri, ricevuti gli atti dal prefetto, sentenzia definitivamente sulla controversia.

Art. 13.

I terreni di origine ademprivile boschivi vengono rilasciati in proprietà al Comune, che lo richieda, coll'obbligo di conservarli tali e di migliorarli nel modo che verrà prescritto dall'Ispezione forestale, salvo ricorso al Ministero d'agricoltura, che delibera, sentito il Consiglio forestale.

I terreni da rimboschire, tanto nudi, quanto insufficientemente popolati di piante, possono restare in proprietà del Comune, purchè esso si obblighi a conservare e migliorare il bosco ricostituito sottostando alle prescrizioni che verranno imposte a norma del comma precedente.

Per effettuare i lavori di rimboschimento, compresivi quelli dei risarcimenti, e per tutta la durata di essi, fino a quando non possa essere permesso il pascolo per le sole pecore, i terreni vengono presi in consegna e sorvegliati dall'ispezione forestale. Le spese pei lavori di rimboschimento e per la tutela delle piantagioni, anticipate dallo Stato, fanno per metà carico al Comune. Nel bilancio comunale all'uopo deve essere annualmente stanziata la somma corrispondente alla metà dell'ammontare delle spese preventivate dall'ispezione forestale per il successivo esercizio. Il versamento nella R. sezione di tesoreria della quota risultante a carico del Comune viene effettuato in base al conto consuntivo compilato per ciascun esercizio dall'ispezione forestale, approvato dal Ministero di agricoltura.

Durante il periodo in cui i terreni restano in consegna della ispezione forestale gli eventuali redditi sono versati alla Cassa del Comune.

I terreni boschivi e quelli rimboschiti sono sottoposti a vincolo forestale.

Art. 14.

Si considerano necessari pel soddisfacimento dei bisogni agrari della popolazione, e perciò restano in proprietà del Comune, i terreni di origine ademprivile *tuttora* tenuti in coltivazione dalla *generalità* degli agricoltori - anche con avvicendamento a prato naturale - per concessione *diretta* fatta dal Comune ai comunisti che vi attendono *personalmente*.

La Cassa ademprivile nell'interesse del miglioramento agrario propone le prescrizioni occorrenti, non solo ad impedire il depauperamento di tali terreni, ma altresì a renderli più produttivi, non esclusa all'uopo la ripartizione in quote da concedersi dal Comune in enfiteusi soltanto ai comunisti che personalmente coltivino la quota rispettiva, e con l'osservanza dei patti stabiliti dall'art. 4 della legge (testo unico) per le enfiteusi concesse dalla Cassa ademprivile.

I terreni comunali acquitrinosi di origine ademprivile, attualmente usufruiti dalla generalità degli abitanti del Comune, possono considerarsi necessari ai bisogni agrari della popolazione e quindi restare in proprietà del Comune, a condizione che questi ne effettui a proprie spese il bonificamento idraulico nel perentorio termine di tre anni, onde renderli suscettibili di coltura agraria a benefizio esclusivo della generalità dei coltivatori del Comune, in conformità dei due comma precedenti.

Non sottostando il Comune a tale condizione, i terreni acquitrinosi passano in proprietà della Cassa ademprivile. In caso di inadempimento dell'obbligo della bonifica nel perentorio termine prefisso o d'infrazione degli obblighi imposti per la conservazione dei boschi, la Cassa ademprivile provocherà per decisione della Giunta degli arbitri il passaggio dei terreni in sua proprietà assoluta.

Alla Giunta degli arbitri spetta del pari decidere sulle altre controversie che sorgessero fra Cassa e Comuni in relazione a questo articolo.

Art. 15.

I terreni di origine ademprivile comunali classificati all'art. 12 del presente regolamento nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª, lettera *a)*, che non siano attribuiti in proprietà al Comune, passano alla Cassa ademprivile, previo accertamento della loro reale consistenza. All'uopo il prefetto, ove occorra, farà eseguire la identificazione, la delimitazione, il rilevamento e la terminazione, di cui al comma secondo dell'art. 11, dei terreni comunali attribuiti alla Cassa ademprivile.

La Cassa ademprivile, poi, procede per i terreni comunali attribuitile, eccettuati quelli concessi in enfiteusi ai Comuni, come per i beni demaniali ad essa assegnati.

Ove le necessità del bilancio comunale lo esigano, il canone da corrispondersi dal Comune alla Cassa ademprivile pei terreni concessi al Comune stesso in enfiteusi potrà non superare un decimo dell'imposta fondiaria.

Art. 16.

Gl'intendenti di Cagliari e Sassari, per ciascun Comune della rispettiva Provincia, a mezzo degli Uffici tecnici di finanza e di quelli tecnici catastali e di un funzionario amministrativo delegato, determinano il comprensorio delle cussorgie esistenti nell'ademprivile demaniale, accertano e riconoscono la qualità di cussorgianto, stabiliscono le quote di possesso dei singoli cussorgiali possessori di fatto al 1° gennaio 1906, e determinano per ogni quota tutti gli estremi catastali in base ai quali la Cassa ademprivile deve stipulare le concessioni di cui all'art. 30 della legge (testo unico).

Delle operazioni tecniche e degli accertamenti preliminari relativi alla determinazione delle cussorgie e delle quote di possesso si redige processo verbale in forma pubblica amministrativa per opera del funzionario amministrativo delegato, di cui sopra. Tali operazioni vengono approvate dagli intendenti con decreti motivati.

I processi verbali e le mappe relative, insieme coi decreti di approvazione, vengono poscia consegnati al sindaco rispettivo, il quale li depone nella sala del Comune, notificando subito al pubblico con manifesto o con bando che vi rimarranno esposti per 15 giorni a disposizione degli interessati per gli eventuali reclami.

Trascorso detto termine il sindaco, con certificato constatante la notificazione e il deposito degli atti, li restituisce cogli eventuali reclami all'intendente di finanza, che colle sue osservazioni presenta alla Giunta degli arbitri l'elenco particolareggiato redatto a termini dell'art. 27 della legge (testo unico).

Nello stesso modo procedono i prefetti per le cussorgie poste negli ademprivili comunali.

La Giunta degli arbitri si pronunzia definitivamente sui reclami presentati circa le operazioni eseguite per la determinazione delle quote di possesso, dopo di che effettua la consegna dei terreni cussorgiali alla Cassa ademprivile.

Art. 17.

Per rendere liberi e disponibili i beni comunali e demaniali di origine ademprivile gravati da servitù od altro onere, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della legge (testo unico), i prefetti e gli intendenti di finanza iniziano trattative di amichevoli componimenti. Riuscendo il componimento, trasmettono la transazione con gli atti relativi alla Giunta d'arbitri perchè deliberi sull'omologazione.

Art. 18.

La Giunta, alla quale vengono comunicati i risultati negativi delle trattative promosse dal prefetto o dall'intendente di finanza per addivenire ad un componimento amichevole, esamina ciascuna controversia e a mezzo dei sindaci cita le parti a comparire ad udienza fissa.

Nei procedimenti nanti la Giunta è concesso alle parti di farsi rappresentare da altre persone con lettera di incarico in carta libera e legalizzata nelle firme dal sindaco ed anche di trasmettere memorie scritte.

La citazione deve consegnarsi alle parti per mezzo dell'usciere del Comune gratuitamente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta.

Le memorie delle parti devono presentarsi alla Giunta ed essere comunicate alle controparti almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione.

Nei casi in cui la citazione venga intimata a richiesta diretta delle parti si seguirà la stessa procedura.

Art. 19.

Agli effetti dell'art. 26 della legge (testo unico) il presidente della Giunta d'arbitri dà notizia al Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile dei procedimenti in corso. Gli atti relativi potranno essere esaminati dalle persone che il Consiglio della Cassa ademprivile all'uopo delegherà.

La Giunta, in privata seduta preparatoria, esamina gli affari da discutersi nella prossima adunanza pubblica.

La Giunta nelle sedute pubbliche, udito il relatore, sente le parti interessate, o fa dare lettura delle memorie presentate e quindi si riserva di deliberare in seduta non pubblica.

Le deliberazioni della Giunta sugli affari discussi si fanno in una delle forme seguenti:

a) omologazione, se trattasi di transazione;

b) sentenza, quando la controversia fosse ancora insoluta;

c) sospensiva, per assumere nuovi elementi o per ordinare nuove ricerche, quando occorra.

Le deliberazioni della Giunta si inseriscono per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia e si comunicano ai sindaci dei Comuni interessati, affinchè le pubblichino nell'albo pretorio per un periodo non minore di 15 giorni.

Vengono contemporaneamente notificate alle parti per mezzo dell'usciere del Comune.

Art. 20.

L'omologazione o la sentenza, diventate esecutive a tenore dell'art. 26 (testo unico), sono messe in atto dagli interessati mediante voltura catastale, trascrizione ed immissione in possesso, ove occorrano.

Quando, decorsi 15 giorni dalla data in cui la sentenza o l'omologazione sono diventate esecutive, risulti che le parti non hanno provveduto, ovvero hanno omessa qualcuna delle formalità occorrenti, vi si procede di ufficio, ottemperando alle seguenti norme:

a) il presidente della Giunta comunica la sentenza o la omologazione in carta libera, annotando le regolari pubblicazioni e notificazioni avvenute, sia all'Agenzia delle imposte come al conservatore delle ipoteche, i quali sono tenuti ad eseguire di ufficio tanto la voltura, quanto la trascrizione e riferirne alla Giunta;

b) le spese a carico della parte soccombente sono riscosse a norma del Codice di procedura civile;

c) su istanza del presidente della Giunta, il prefetto dà incarico al sindaco di procedere, coll'assistenza della forza pubblica, ove occorra, alla immissione in possesso degli aventi diritto in virtù della sentenza o della transazione omologata e di formarne verbale in carta libera con le firme di due testimoni; detto verbale è trasmesso alla Giunta.

Art. 21.

La divisione dei beni pervenuti alla Cassa ademprivile viene eseguita a norma dell'art. 4 della legge (testo unico) dalla Cassa stessa, sentite, ove occorra, l'ispezione forestale e la R. cattedra ambulante di agricoltura.

I terreni della prima categoria, cioè quelli nudi, i cespugliati e quelli tanto insufficientemente popolati di piante legnose da non poterli considerare come boscati, sono delimitati con termini lapidei e consegnati dalla Cassa ademprivile all'ispezione forestale, la quale ultima provvede al rimboschimento ai termini dell'art. 56 della legge (testo unico).

L'ispezione forestale deve richiedere, in base ai verbali di consegna, la voltura e la trascrizione per i terreni attribuiti in proprietà allo Stato e da iscriversi tra le foreste inalienabili.

I terreni boschivi della seconda categoria devono essere migliorati nei modi da prescriversi dall'ispezione forestale ed amministrati dal Consiglio della Cassa stessa secondo i piani economici concordati fra il Consiglio e l'ispezione forestale.

In caso di disaccordo, tanto il Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile, quanto l'ispezione forestale, possono ricorrere al Ministero di agricoltura, il quale, sentito il parere del Consiglio forestale, decide definitivamente.

Le spese per i lavori di miglioramento e di utilizzazione dei terreni boscati di proprietà della Cassa ademprivile sono sostenute dalla Cassa stessa; spettano invece allo Stato quelle concernenti la direzione tecnica delle piantagioni e delle utilizzazioni, nonchè quelle per la sorveglianza.

I prodotti dei boschi della Cassa ademprivile sono alienati seguendo le norme stabilite per le vendite dei prodotti dei boschi demaniali inalienabili.

Per i terreni della terza categoria, cioè quelli suscettibili di coltura agraria redditizia, si seguono le norme stabilite nell'articolo 11 del regolamento per il credito agrario, approvato con R. decreto......

Art. 22.

Alla dichiarazione del prefetto, di cui agli articoli 27 e 29 della legge (testo unico), con la quale si attesta che i terreni di origine ademprivile di 3ª categoria, contemplati dall'art. 4 della legge, in possesso del Comune e non necessari ai bisogni agrari della popolazione, costituiscono l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune, [illegible] le entrate verificatesi e le spese sostenute dal Comune durante l'ul-

timo quinquennio. Con questa guida, che può essere integrata ed avvalorata da ricerche fatte eseguire dalla Cassa ademprivile interessata, la Giunta d'arbitri determina:

1° i beni che devono essere concessi in enfiteusi al Comune, anche senza l'obbligo di dividerli in quote;

2° il canone che dovrà corrispondere il Comune alla Cassa ademprivile;

3° gli usi ai quali possono essere destinati detti terreni senza nocumento della loro consistenza o della loro attuale fertilità.

Art. 23.

Compiuti questi atti, la Giunta d'arbitri, a tenore dell'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge (testo unico), deve giudicare col rito sommario delle rescissioni di contratti per lo inadempimento delle condizioni nei termini fissati e pronunziare le sue decisioni sugli eventuali compensi ed in genere su tutte le contestazioni che potranno manifestarsi fra il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e gli enfiteuti.

Art. 24.

La Giunta d'arbitri compilerà:

a) un elenco definitivo dei terreni di origine ademprivile rimasti ai Comuni;

b) quello dei terreni attribuiti allo Stato pel rimboschimento e da iscriversi fra le foreste inalienabili;

c) e quello dei fondi riconosciuti liberi da servitù, condominio, od altro onere, di proprietà della Cassa ademprivile. Di detti elenchi sarà data copia ai Ministeri dell'agricoltura e delle finanze.

Art. 25.

La concessione in enfiteusi alle condizioni stabilite dall'art. 30 della legge (testo unico), dei beni delle cussorgie in possesso di fatto dei cussorgiali al 1° gennaio 1906, si farà soltanto dietro formale accettazione da parte dei cussorgiali stessi di attuare i miglioramenti idraulici, agrari e forestali che saranno previamente prescritti dalla Cassa ademprivile, sentite, ove occorra, la ispezione forestale e la R. cattedra ambulante di agricoltura.

Capo II.

Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 26.

Potranno essere conservate le due esistenti cattedre ambulanti di agricoltura, istituite dalle Provincie con il sussidio dello Stato e degli enti locali, aventi sedi a Cagliari ed a Sassari. All'uopo potranno dallo Stato e dagli enti locali essere mantenuti fino a tutto il 1927 almeno i sussidi concessi per l'anno 1907.

Le cattedre provinciali conserverebbero la loro autonomia amministrativa e didattica, secondo le disposizioni della legge speciale del 14 luglio 1907, n. 513.

Art. 27.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, tenendo conto delle condizioni economico-agrarie, di viabilità, di popolazione, di movimento di affari e di quant'altro può contribuire ad ottenere la maggiore utilità possibile dalle RR. cattedre ambulanti di agricoltura e dai poderi dimostrativi circondariali, destina le sede rispettiva di ciascuna di dette istituzioni, sentito il parere del prefetto e tenute presenti le proposte e le facilitazioni che presenteranno gli enti locali interessati. A sede delle RR. cattedre non potranno essere destinate le città già fornite di scuole ed istituti agrari.

Art. 28.

Il personale insegnante è, per ciascuna cattedra, composto del direttore, di due assistenti e di due o più sorveglianti esperti.

Art. 29.

La scelta del direttore e degli assistenti alle cattedre ambulanti è fatta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso per titoli e per esame.

La nomina definitiva, tanto dei dirittori che degli assistenti, avverrà dopo un anno di esperimento ed in seguito a favorevole e particolareggiata relazione dell'ispettore capo del bonificamento agrario e della colonizzazione.

Se vada deserto il concorso, o non siano riconosciuti idonei i concorrenti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può destinarvi provvisoriamente uno degli insegnanti delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza, salvo a bandire il nuovo concorso nel termine di un anno.

Art. 30.

I sorveglianti esperti sono scelti per concorso dal Ministero fra i licenziati delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, dando la preferenza a quelli che abbiano fatto un tirocinio presso scuole od aziende agrarie. Anche i sorveglianti esperti in agricoltura resteranno in esperimento al massimo un anno; potranno però essere licenziati anche prima.

I sorveglianti esperti hanno un assegno non inferiore a L. 1000 e non superiore a L. 1500.

Art. 31.

Il direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna delle cattedre ambulanti di agricoltura, dopo la nomina definitiva, sono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».

I contributi da versare dal Ministero e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati saranno stabiliti con apposita convenzione, che interverrà fra il Ministero medesimo e la Cassa nazionale di previdenza.

Art. 32.

La classificazione e l'anzianità per i direttori e gli assistenti è stabilita in base alla data del decreto di nomina definitiva e al maggior numero dei voti riportati nella graduatoria del rispettivo concorso.

Nel caso di vacanza nei posti di direttore il Ministero potrà provvedere mediante concorso fra gli assistenti addetti alle Regie cattedre ambulanti di agricoltura. Qualora riesca deserto il concorso o non sieno riconosciuti idonei i concorrenti, sarà bandita una gara pubblica fra i laureati in scienze agrarie.

Gli assistenti di seconda classe possono esser promossi alla prima per anzianità congiunta al merito, mentre i posti vacanti saranno conferiti soltanto per concorso, a tenore dell'art. 29.

Art. 33.

Nei limiti e con le norme che saranno stabiliti annualmente dal Ministero, ai direttori ed assistenti, che dovranno recarsi fuori del Comune di ordinaria residenza, spettano: ai direttori L. 7 ed agli assistenti L. 5 per ogni giornata, nonchè il rimborso del prezzo di un biglietto di seconda classe per i viaggi sulle ferrovie ed una indennità di centesimi 25 per chilometro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie. La diaria dei direttori è ridotta a L. 4 e quella degli assistenti a L. 3, quando fanno ritorno nello stesso giorno in residenza.

La metà delle diarie e le indennità di viaggio saranno corrisposte per le trasferte nel territorio del Comune di residenza soltanto quando il percorso fra andata e ritorno sarà di almeno 10 chilometri.

Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di L. 3 per ogni giornata di trasferta fuori del territorio del Comune ove risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di terza classe per i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi 25 al chilometro sulle vie ordinarie. Ritornando nello stesso giorno in resi-

denza, la diaria sarà ridotta a L. 2. Per la trasferta entro il territorio del Comune della loro residenza, purchè il percorso, fra andata e ritorno sia di almeno 10 chilometri, è loro corrisposta la metà della diaria.

Per le visite richieste dai privati, nel loro particolare interesse, le indennità suddette sono a carico dei richiedenti, eccezione fatta per le richieste dei Comizi e Consorzi agrari legalmente costituiti, qualora le esigenze del servizio lo consentano e si tratti di interessi dell'ente e non di qualche persona che ne fa parte.

Art. 34.

I sorveglianti esperti possono essere temporaneamente destinati dal direttore in altro Comune non fornito di podere dimostrativo, ed in questo caso ai sorveglianti distaccati è corrisposta l'indennità giornaliera di L. 3, di cui all'articolo precedente.

Quando la destinazione temporanea del sorvegliante esperto in altro Comune è fatta su richiesta del Comune, questo dovrà provvedere i locali per l'ufficio e due stanze per l'alloggio del sorvegliante esperto.

Art. 35.

L'insegnamento delle due cattedre, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei direttori di cui all' art. 34 del presente regolamento, deve essere quello dell'agricoltura pratica nelle sue varie manifestazioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle condizioni economico-agrarie delle rispettive Provincie o dei circondari.

Art. 36.

I due direttori delle RR. cattedre ambulanti e gli assistenti direttori dei poderi dimostrativi si riuniscono due volte l'anno in Consiglio, sotto la presidenza di un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, o di uno dei direttori da designarsi dal Ministero medesimo, per trattare affari concernenti l'incremento dell'agricoltura locale. Le proposte del Consiglio medesimo devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Le riunioni anzidette si terranno per turno ove hanno sede le cattedre.

Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la riunione, funziona da segretario del Consiglio.

Art. 37.

Il Consiglio dei direttori delle cattedre propone annualmente:

1° il programma delle conferenze da tenersi dal personale insegnante di ciascuna cattedra;

2° la qualità degli esperimenti da farsi in determinate località;

3° la forma delle relazioni, che ogni direttore ha l'obbligo di presentare nel mese di gennaio di ogni anno, a cominciare dal 1909, al Ministero di agricoltura, industria e commercio sull'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati conseguiti, e quanto altro si renda necessario per conservare l'unità d'indirizzo e per meglio raggiungere il fine del progressivo incremento dell'agricoltura locale, rispettando sempre l'autonomia, come la responsabilità, di ciascuna cattedra.

Le deliberazioni, che importino spesa o che modifichino l'indirizzo ed i programmi delle singole cattedre già approvati dal Ministero, non sono esecutive se non dopo una ulteriore, definitiva approvazione del Ministero stesso.

Art. 38.

I direttori e gli assistenti delle due cattedre ambulanti esercitano la loro propaganda a favore dell'incremento dell'agricoltura in Sardegna:

1° per mezzo di conferenze agrarie pratiche, da tenersi nei vari comuni dei circondari affidati alle loro cure;

2° per mezzo di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alla coltura delle piante agrarie, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle industrie agrarie, alle macchine, ai concimi ed agli altri fattori della produzione rurale;

3° per mezzo dei poderi dimostrativi, nonchè dei campi sperimentali da istituirsi sui fondi degli agricoltori privati;

4° per mezzo di istruzioni verbali e scritte sopra argomenti che interessino le varie branche della tecnica agraria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della preparazione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro concerne il miglioramento economico e tecnico-agrario dell'agricoltura della regione.

Sarà loro cura di promuovere i campi di prova presso i privati, le escursioni di istruzione agraria per gli agricoltori, le piccole mostre agrarie e zootecniche, nonchè quelle Associazioni agrarie a forma cooperativa che abbiano per iscopo: l'esercizio del credito agrario, specialmente in natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; l'aumento e lo smercio di taluni prodotti agrari e più specialmente del latte e dei latticini; il miglioramento degli animali da latte, da carne e da lavoro; l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, della grandine e degli incendi.

Art. 39.

I direttori e gli assistenti di ciascuna delle due cattedre, coadiuvati dai sorveglianti esperti, ogni anno, debbono tenere, in complesso, non meno di 48 conferenze su temi di agricoltura pratica, secondo il programma proposto dal Consiglio dei direttori ed approvato dal Ministero.

Il direttore della cattedra affida, a turno, l'incarico delle conferenze a ciascun assistente, tenuto conto delle personali attitudini.

Nei luoghi dove hanno sede le cattedre ed i poderi dimostrativi dal personale insegnante, saranno tenute lezioni serali e domenicali di agricoltura pratica.

Art. 40.

Non è permesso agli insegnanti delle cattedre di tenere conferenze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata alla cattedra cui appartengono, senza il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 41.

Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinchè gli insegnanti possano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere più proficue le conferenze e le dimostrazioni pratiche nelle stagioni meno favorevoli, nonchè le istruzioni dirette nei campi e nelle stalle.

Poderi dimostrativi e servizi annessi.

Art. 42.

A cura dei direttori di ciascuna cattedra è trasmessa, nel mese di marzo di ogni anno, al Ministero di agricoltura una particolareggiata relazione sul funzionamento dei poderi dimostrativi e delle istituzioni annesse, con i relativi conti consuntivi dell'anno precedente. Invece i preventivi per il nuovo anno agrario dovranno essere presentati nel dicembre.

Art. 43.

I poderi dimostrativi circondariali debbono costituire tanti centri di aiuto intellettuale e materiale per gli agricoltori e favorire con la dimostrazione e con l'esempio le opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, la trasformazione e l'intensificazione delle colture ed ogni altro miglioramento che miri a rendere più rimunerativa l'agricoltura locale.

Art. 44.

Nel podere dimostrativo una parte sarà destinata alle prove ed

agli esperimenti di coltivazione di piante nuove o poco conosciute da accreditare presso gli agricoltori; un'altra parte servirà da semenzaio e da vivaio di piante agrarie, arboree ed arbustive, non escluse le viti americane; e la rimanente parte del fondo sarà coltivata con quei criteri tecnici, che meglio valgano a dimostrare come si possa economicamente avviare ad un progressivo miglioramento la produzione agraria del circondario.

Art. 45.

Nei poderi dimostrativi, oltre il vivaio di piante agrarie da frutto e da foglia, che meglio corrispondano alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario, saranno coltivate piante madri da frutta delle migliori varietà, specialmente ben accette al commercio di esportazione dalle quali potranno ottenersi le marze per gli innesti delle piante adulte a frutti di qualità scadenti appartenenti ai privati.

Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a loro spese, buoni operai innestatori e potatori, quando le esigenze delle coltivazioni del podere lo consentano.

Art. 46.

Ai poderi dimostrativi saranno annessi, per quanto sia possibile, in progresso di tempo o gradatamente: una stazione per la selezione dei semi di piante agrarie; un osservatorio udo-termometrico per le più comuni osservazioni utili all'agricoltura; un piccolo laboratorio per sperimentare o per dimostrare i modi di preparazione razionale di quei prodotti del suolo per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.

Art. 47.

Le sedi delle stazioni di monta, da istituirsi a norma dell'articolo 37 della legge (testo unico), saranno determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio su proposta dei direttori delle cattedre.

La scelta dei riproduttori sarà fatta da una Commissione speciale nominata dal Ministero di agricoltura, la quale deve proporre le norme per il funzionamento delle singole stazioni, da approvarsi dal Ministero stesso. Delle stazioni di monta sono tenuti conti speciali, distinti da quelli del podere dimostrativo.

Art. 48.

Il deposito delle macchine e degli attrezzi agrari da istituirsi in ogni Provincia, a tenore dell'art. 37 della legge (testo unico), con fondi da stanziare nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, se si mostreranno insufficienti quelli inclusi nella tabella *A*, al n. 4, annessa alla legge predetta, sarà collocato nella città ove ha sede la cattedra ambulante di agricoltura.

Al deposito è preposto, con ufficio gratuito, il direttore della cattedra, coadiuvato dal personale della medesima.

Il direttore della cattedra ed i suoi assistenti devono curare la conservazione delle macchine e degli attrezzi, spiegarne l'uso e curarne la diffusione, attenendosi alle norme che saranno dettate dal Ministero di agricoltura.

Art. 49.

Nei disegni per la costruzione dei fabbricati da annettere ai poderi dimostrativi si terrà conto della eventuale esistenza nel comune del Monte frumentario e della convenienza o meno di allogarlo in detti fabbricati, a norma dell'art. 28 della legge (testo unico).

Su questo argomento i direttori delle cattedre esporranno al Ministero di agricoltura le ragioni per le quali ritengono opportuno o meno di assumere la direzione del Monte frumentario locale.

Capo III.

Centri di colonizzazione agraria.

Art. 50.

Sono considerati centri di colonizzazione agraria, agli effetti dell'art. 40 della legge (testo unico), gli agglomeramenti di almeno 15 operai agricoltori, viventi stabilmente in tre case coloniche fabbricate su un fondo della superficie non inferiore ai 60 ettari ed appartenente ad un solo proprietario, oppure ad una Società cooperativa di proprietari o di enfiteuti, che coltivino direttamente il fondo stesso.

Saranno computati come operai agricoltori anche i ragazzi da 10 anni in su, purchè lavorino la terra, oppure siano adibiti alla custodia del bestiame che vive sul fondo.

Art. 51.

L'esenzione dall'imposta fondiaria erariale sarà accordata su rapporto di una Commissione tecnica nominata dal prefetto e composta dell'ingegnere capo del catasto, del direttore o di un assistente della cattedra ambulante di agricoltura che ha giurisdizione sul fondo per il quale si chiede il riconoscimento di *centro di colonizzazione agraria* e del capo del distretto forestale.

Art. 52.

La Commissione tecnica considererà come razionalmente coltivati quei terreni che saranno senza interruzione assoggettati a turni di produzione che permettano almeno di conservare l'iniziale fertilità del terreno. La Commissione potrà quindi prescrivere tanto i lavori di sistemazione dei terreni nei riguardi della consistenza del suolo e dello scolo delle acque, quanto le singole colture.

Art. 53.

Le case destinate per abitazione dei coltivatori della terra appartenenti ai centri di colonizzazione agraria dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e negli art. 104 e seguenti del rispettivo regolamento del 19 luglio 1906, n. 466, riguardanti l'igiene degli abitati rurali.

Art. 54.

Il direttore, o l'assistente, della cattedra ambulante, che fa parte della Commissione tecnica, di cui all'art. 51, dovrà ogni anno visitare i centri di colonizzazione agraria per accertarsi dello stato delle coltivazioni e dei coloni. L'esenzione dalla imposta fondiaria sarà mantenuta soltanto nel caso di motivato e favorevole parere dell'anzidetto funzionario, il quale parere verrà inviato al Ministero di agricoltura alla fine di ogni anno agrario.

Art. 55.

La Commissione tecnica deciderà, in seguito a visita dei fondi, circa l'estensione o meno del beneficio dell'esenzione dall'imposta fondiaria erariale per le colonie agrarie sorte durante il quinquennio anteriore al 14 luglio 1907.

Anche per queste colonie agrarie valgono le norme e la procedura stabilite nei precedenti articoli.

Art. 56.

La procedura per la constatazione ufficiale dei centri è la seguente:

a) il prefetto, in seguito a domanda di non meno di 15 abitanti del centro di colonizzazione agraria che si vuole costituire, nominerà la Commissione di cui all'art. 51, la quale dovrà constatare le condizioni del nuovo centro;

b) su rapporto favorevole della Commissione, il prefetto emanerà il decreto di costituzione del centro.

Il decreto del prefetto dovrà essere corredato dei seguenti documenti:

1° domanda degli interessati;

2° relazione della Commissione per la constatazione ufficiale;

3° mappa catastale del territorio compreso nel perimetro del nuovo centro;

4° certificato dell'agenzia delle imposte;

5° certificato della trascrizione dei fondi all'ufficio delle ipoteche;

c) il decreto del prefetto, con tutti i documenti sopra numerati, sarà, entro dieci giorni dalla sua data, trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale ne curerà la registrazione alla Corte dei conti.

Gli atti relativi alla costituzione dei centri saranno conservati nell'archivio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale rimetterà al prefetto copia autentica del decreto registrato alla Corte dei conti.

Art. 57.

Qualora dal rapporto di cui all'art. 54 risulti che vennero a mancare in tutto, o in parte, le condizioni di abitabilità o di coltura per le quali il centro fu istituito, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio promuoverà dall'Amministrazione finanziaria la sospensione ed anche la revoca della esenzione dall'imposta accordata.

Art. 58.

La stessa Commissione tecnica dovrà riferire sui lavori agrari e fondiari compiuti direttamente dai proprietari o dagli enfiteuti, oppure per mezzo di contratti di affitto a miglioria od a mezzadria e sulla opportunità o meno di concedere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale per dieci anni, stabilita dall'art. 41 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna.

Il rapporto della Commissione tecnica sarà inviato al Ministero d'agricoltura, il quale potrà, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, controllare le proposte dell'anzidetta Commissione, ed in seguito provocare dall'Amministrazione finanziaria la esenzione dalla imposta fondiaria, come la reimposizione della medesima, quando constatasse un regresso nelle condizioni culturali del fondo o nei patti contrattuali di affitto.

Art. 59.

Le indennità ai funzionari incaricati di accertare l'esistenza del nuovo centro sono a carico del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO IV.

Sussidi e premi per incoraggiare l'agricoltura e la selvicoltura

Art. 60.

Ogni anno, cominciando dal 1908 fino al 1927 inclusivo, il Consiglio dei direttori delle RR. cattedre ambulanti di agricoltura, dopo avere fatte le occorrenti indagini all'intento di conseguire coi premi ed i sussidi i migliori risultati pratici, farà le proposte riguardanti il conferimento di premi e sussidi per qualcuno dei soggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 42 della legge (testo unico), tenendo specialmente presente l'opportunità di promuovere ed incoraggiare il razionale allevamento del bestiame e la lavorazione del latte in *caselli* cooperativi.

Art. 61.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministero di agricoltura, d'accordo, per quel che riguarda la coltivazione del tabacco, col Ministero delle finanze, provvederà, con atti pubblici, alle gare a premi ed ai sussidi per le opere di bonificamento agrario e per l'organizzazione di aziende modello, specialmente indirizzate alla produzione del tabacco ed alla trasformazione degli avvicendamenti colturali ora in uso in Sardegna, ai termini degli articoli 42 e 43 della legge (testo unico).

Le gare, come le norme per i sussidi, dovranno bandirsi dal Ministero di agricoltura, dopo esaminate le proposte del Consiglio dei direttori delle RR. cattedre ambulanti di agricoltura e, ove occorra, dopo aver provocato il parere dei Comizi e Consorzi agrari e delle Deputazioni provinciali. I concorsi a premi, come i sussidi, dovranno concentrarsi, possibilmente, su quanto serve a migliorare le condizioni igieniche, morali e materiali dei lavoratori della terra e dei piccoli e medi proprietari.

Le spese per l'aggiudicazione dei premi e le indennità alle Commissioni anzidette faranno carico al n. 9 della tabella *A*, annessa alla legge.

Art. 62.

L'ammontare del premio per ogni ettaro di terreno rimboschito, a norma dell'art. 45 della legge (testo unico), sarà stabilito, caso per caso, dal Ministero d'agricoltura, su rapporto dell'Ispezione forestale del ripartimento, sentito il parere del Consiglio forestale.

CAPO V.

Premi per incoraggiare la coltivazione del tabacco.

Art. 63.

I premi ai coltivatori di tabacco, di cui è soggetto l'art. 43 della legge (testo unico), sono così distinti:

a) nel primo triennio:

in due categorie, una delle quali costituita da 16 premi di L. 750 ciascuno, l'altra da 30 premi di L. 100 ciascuno;

b) ad incominciare dal quarto anno:

in tre categorie, la prima costituita da 6 premi di 700 lire ciascuno, la seconda da due premi di L. 5000 ciascuno, la terza da 8 premi di L. 100 ciascuno.

Del numero dei premi per ciascuna delle categorie anzidette, metà è assegnata alla provincia di Cagliari e metà alla provincia di Sassari.

Art. 64.

Titoli indispensabili per concorrere ai premi sono i seguenti:

a) per i premi di L. 750 e 700:

il possesso della regolare licenza di coltivare il tabacco in esperimento in concorso con lo Stato in ordine agli articoli 100 e 104 del regolamento 8 novembre 1900;

b) per i premi di L. 5000:

il possesso della regolare licenza di coltivare il tabacco nella forma della concessione speciale prevista dagli articoli 105 a 110 del regolamento summenzionato;

c) per i premi di L. 100:

un certificato rilasciato dal concessionario dell'esperimento o della concessione speciale, e riconosciuto veritiero dal direttore dell'Ufficio di coltivazione, dal quale risulti che la persona concorrente al premio è stata adibita in qualità di coltivatore o di semplice operaio all'esecuzione materiale di tutte le operazioni di coltura e di cura inerenti alla coltivazione eseguita in una delle due citate forme.

Art. 65.

I concorrenti ai premi di L. 750, 700 e 5000 debbono farne esplicita menzione tanto nella domanda preliminare, di cui agli articoli 102 e 106 di detto regolamento, quanto nella successiva dichiarazione definitiva prescritta dagli articoli 103 e 106 del regolamento stesso.

I concorrenti ai premi di L. 100 devono farne espressa domanda su carta libera, da presentarsi non più tardi della fine di ottobre all'Ufficio delle coltivazioni nella cui circoscrizione trovansi le coltivazioni alle quali sono addetti.

Art. 66.

I premi sono annualmente conferiti, con apposito decreto, dal ministro delle finanze, in base alle proposte ed al parere di una speciale Commissione istituita come appresso in ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari.

Art. 67.

La Commissione di cui all'articolo precedente, viene nominata ciascun anno, non più tardi del mese di dicembre, dal Ministero delle finanze, ed è composta:

a) dal prefetto della Provincia, che la convoca e la presiede;

b) da quattro commissari designati annualmente, uno dal Consiglio provinciale fra i suoi membri, due dal Ministero delle finanze ed uno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) da un segretario di prefettura, senza diritto di voto, che funzionerà da segretario della Commissione stessa.

Non più tardi del novembre di ciascun anno il Consiglio provinciale ed il Ministero di agricoltura fanno conoscere al Ministero delle finanze il nome della persona rispettivamente designata a membro della Commissione.

Le funzioni della Commissione sono gratuite; i commissari possono essere riconfermati.

Art. 68.

Al conferimento dei premi è provveduto dentro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della coltivazione eseguita dai concorrenti. Nel mese di dicembre di ciascun anno l'Ufficio alla cui vigilanza sono sottoposte le coltivazioni dei concorrenti rassegnerà alla prefettura, per essere passata alla Commissione speciale, l'elenco dei concorrenti stessi, distintamente per ciascuna categoria di premi, allegando all'elenco le domande relative alla concessione del premio di L. 100, ed un'apposita relazione contenente tutti gli elementi, notizie e schiarimenti atti ad illuminare la Commissione stessa, nonchè una graduatoria motivata per ordine di merito dei concorrenti quando il numero di questi per ciascuna categoria superi il rispettivo numero di premi da conferirsi.

La Commissione può sempre chiedere ulteriori informazioni, notizie e pareri al citato Ufficio di vigilanza quando lo ritenga necessario per avvalorare le sue deliberazioni. Essa, dopo esaminate le richieste dei premi e vagliati tutti gli elementi informativi rassegnati dagli Uffici di vigilanza, delibera le proposte di assegnazione dei premi per categoria. Il verbale delle deliberazioni è trasmesso al Ministero delle finanze non più tardi del mese di aprile dell'anno successivo a quello della coltivazione.

Art. 69.

Le proposte di assegnazione dei premi di L. 750, 700 e 5000 ed il loro conferimento sono subordinati ai seguenti criteri:

1° che i concorrenti abbiano costruito, sul fondo ove si effettua la coltivazione, locali in muratura giudicati adatti;

2° che nel corso della campagna si siano uniformati a tutte le norme tecniche di coltura e di cura prescritte o anche suggerite dall'Amministrazione;

3° che non siano incorsi in alcuna infrazione al regolamento 8 novembre 1900, che importi l'esclusione dalla coltivazione, o in penalità convenzionali il cui ammontare complessivo superi il 10 per cento del valore della partita;

4° che abbiano ottenuto, tanto per le caratteristiche intrinseche che per quelle estrinseche, i migliori prodotti;

5° che siano tra quei coltivatori che abbiano adibito alla coltura del tabacco una maggiore estensione di terreno.

Art. 70.

I premi di L. 100 sono assegnati a coloro che avranno dato prove evidenti di possedere notevole attitudine ed abilità a condurre la coltura e la cura dei tabacchi e non siano incorsi in alcuna infrazione al regolamento 8 novembre 1900.

Art. 71.

I concorrenti, ai quali per esaurimento dei premi annualmente stabiliti non fosse nel primo anno di coltura, assegnato alcun premio, hanno facoltà di concorrere negli anni successivi, sempre che la coltura del tabacco, o le prestazioni personali per i premi di 100 lire, abbiano avuto la continuità agli effetti dell'esperimento o della concessione speciale.

Art. 72.

Ad una stessa persona o ditta concessionaria, ancorchè ad essa si sia sostituita nella coltura dei medesimi fondi altra persona o ditta, non può concedersi che una sola volta il premio per ognuna delle categorie istituite.

Per altro, su motivata proposta della Commissione speciale di cui all'art. 5, ad una persona o ditta che abbia già avuto un premio in un anno può essere conferito nell'anno o negli anni successivi un supplemento di premio, in misura da determinarsi, ma non mai superiore alla metà del premio ottenuto la volta precedente, sempre quando per mancanza di concorrenti vi sia disponibilità di fondi.

Tale facoltà non può estendersi oltre il triennio, se trattasi di coltivazione per esperimento in concorso con lo Stato, e del primo quinquennio se trattasi di concessioni speciali.

Art. 73.

Nel caso in cui dopo l'assegnazione annuale dei premi e dei supplementi dei medesimi rimanesse in una delle due provincie un residuo di somma, questa potrà, per quell'anno, andare a beneficio dell'altra Provincia, se siavi un numero di concorrenti maggiore di quello dei premi disponibili.

Capo VI.

Bacini d'irrigazione.

Art. 74.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 47, 48, 49 della legge (testo unico) riguardanti i bacini d'irrigazione da promuovere e sussidiare, sarà nominata una Commissione centrale con sede presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, presieduta dall'ispettore generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani e composta dell'ispettore capo delle miniere o d'un suo rappresentante, di un ispettore del bonificamento agrario o della colonizzazione, dell'ispettore del Genio civile per la Sardegna, d'un rappresentante del Ministero del tesoro e di due rappresentanti, uno per ciascuna delle provincie sarde, nominati dal Ministero d'agricoltura.

I rappresentanti delle Provincie interverranno a tutte le adunanze della Commissione centrale, però ciascuno avrà voto deliberativo soltanto per gli affari che riguardano la Provincia che rappresenta. Nel caso che un medesimo affare interessasse le due Provincie, avranno voto deliberativo tutti e due i rappresentanti delle Provincie.

Art. 75.

La Commissione si riunisce per invito del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, e nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Fungerà da segretario un funzionario dell'ispettorato generale delle acque, foreste, bonificamenti e demani.

Con decreto Ministeriale saranno fissate le indennità spettanti ai componenti della Commissione centrale per i bacini d'irrigazione della Sardegna.

Art. 76.

La Commissione centrale riferirà su tutti gli affari riguardanti le espropriazioni, lo studio, l'esecuzione ed il funzionamento dei bacini d'irrigazione, nonchè sull'opportunità di variare i canoni assegnati a ciascun bacino d'irrigazione dalla tabella A allegata al testo unico, e di chiedere ai prefetti l'abbreviazione dei termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura dell'espropriazione.

Detta Commissione dovrà pronunciarsi anche sulla necessità di espropriare, da parte dei concessionari dei bacini d'irrigazione, terreni che fossero coltivati a vigneti, agrumeti, frutteti od orti, oppure a prati artificiali già irrigui, nel caso i proprietari si ri-

fiutassero d'acquistare l'acqua d'irrigazione, come è previsto dall'art. 49 del testo unico sopra ricordato.

I terreni espropriati dai concessionari dei bacini d'irrigazione potranno, a lavori di sistemazione e d'irrigazione compiuti, essere venduti all'asta pubblica od a licitazione privata in base al prezzo che verrà fissato dalla Commissione centrale di cui all'art. 74. Le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli acquirenti.

Art. 77.

La Commissione centrale esaminerà ed emetterà il suo parere circa i progetti, di cui all'art. 76, riguardanti la costruzione dei bacini d'irrigazione, ed in base al prevedibile costo dei lavori e della manutenzione indicherà il prezzo massimo per unità di superficie irrigata, o per metro cubo d'acqua o per litro di portata costante da inserire nei capitolati di concessione, sia dell'acqua per irrigazione, sia di quella per i diversi altri scopi industriali.

Art. 78.

I concessionari dei bacini d'irrigazione possono vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini per uso potabile, industriale e di forza motrice ad un prezzo superiore, sempre che i concessionari compiano tutte le opere necessarie alle industrie per approfittare dell'acqua stessa, od ai consumatori per poterla usare a scopo potabile.

Sul maggior prezzo in confronto di quello fissato nei capitolati che eventualmente chiedessero gli aspiranti alla concessione per l'acqua potabile ed industriale si deve sentire il parere della Commissione centrale, ed il ministro d'agricoltura deciderà inapellabilmente.

Art. 79.

I progetti delle opere d'irrigazione, corredati dei capitolati speciali e degli atti di concessione, saranno compilati dal corpo Reale del genio civile col concorso, ove occorra, degli ingegneri del corpo Reale delle miniere o degli ufficiali forestali appositamente delegati.

Tali progetti, dopo ottenuto parere favorevole dalla Commissione centrale, saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e successivamente a quello del Consiglio forestale.

Art. 80.

I lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e dei relativi canali, secondo i progetti approvati come sopra, sono concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a norma dell'art. 47 della legge (testo unico).

L'esecuzione dei lavori e la loro manutenzione si effettueranno sotto la direzione della Commissione centrale, sia direttamente che per mezzo dei funzionari del genio civile.

Art. 81.

Gli atti di concessione devono contenere:

a) i disegni particolareggiati, in doppio esemplare, di tutte le opere da eseguirsi per raccolta, con tenimento, derivazione e condotta delle acque;

b) le norme concernenti la buona esecuzione delle opere e di tutte le parti in cui esse saranno distinte;

c) il tempo entro il quale le opere dovranno essere collaudate e pronte a funzionare;

d) la misura della cauzione provvisoria, che sarà perduta in caso d'inadempienza degli impegni assunti;

e) l'indicazione delle multe per provata negligenza nell'eseguire i lavori, come altresì per irregolare o manchevole esercizio;

f) la misura della cauzione definitiva, non maggiore di due anni di canone;

g) la decorrenza di una parte del canone dopo cominciati i lavori, fissando le singole opere, che dovranno essere terminate e collaudate, e proporzionando il sussidio alle somme realmente spese per le dette opere;

h) la facoltà più ampia di controllo nell'Amministrazione per la provenienza dei materiali messi in opera, per gli operai impiegati, per l'esercizio, per la manutenzione, per l'esame dei registri contabili del Consorzio o della Società.

Art. 82.

Se entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitolati di concessione, le Provincie od i Comuni non abbiano chiesto la concessione ed i Consorzi d'irrigazione non si siano costituiti, gli atti di concessione saranno largamente diffusi per mezzo delle Prefetture del Regno insieme agli avvisi di concorso.

In questi avvisi s'indicheranno il tempo utile per la presentazione delle offerte, l'ammontare delle cauzioni, i certificati d'idoneità e di solvibilità che si richiedono nelle Società concorrenti.

Art. 83.

Qualora le Provincie od i Comuni assumessero la costruzione e l'esercizio dei bacini d'irrigazione potranno usufruire di tutte le disposizioni della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Art. 84.

Tanto nel caso che un determinato bacino sia eseguito ed esercito dalle Provincie o dai Comuni, quanto se da altri enti, si dovrà procedere alla compilazione degli elenchi dei terreni e degli interessati al detto bacino d'irrigazione, allo intento di stabilire le rispettive quote di concorso dei proprietari od enfiteuti, che non rifiutino l'acqua per l'irrigazione. Per l'esecuzione degli elenchi anzidetti si seguiranno le norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 85.

Per l'identificazione di tutti i terreni da irrigare, stabilita in massima la irrigazione consorziale di una data plaga e specificata sommariamente la estensione e il perimetro di questa, serviranno le mappe del nuovo catasto, quand'anche non sia stato ancora attivato, previ accordi col Ministero delle finanze.

Art. 86.

Con la scorta dei suddetti documenti e di competenti indicatori, si procederà sul luogo alla identificazione delle singole proprietà costituenti il comprensorio di irrigazione, al solo scopo di accertare l'identità dei possessori attuali.

Art. 87.

Compiuta la identificazione dei possessori delle proprietà da irrigare, l'Ufficio del genio civile procederà alla determinazione dei gradi di utenza delle singole proprietà in ragione del volume dell'acqua competente, o in ragione di orario o di superficie, secondo il titolo costitutivo del Consorzio.

Il numero esprimente il grado, che si sarà riconosciuto competere ad una proprietà, verrà riportato sulle mappe catastali.

Art. 88.

Delle operazioni di campagna, e degli atti suindicati sarà dall'ingegnere fatto sommario verbale per norma dell'amministrazione del Consorzio e degli aventi interesse.

Art. 89.

La Commissione amministrativa del Consorzio, unitamente all'ingegnere o al perito, stabilirà la cifra di contributo da imporsi ai singoli terreni consorziali per formare il ruolo unico di contributo, distribuendoli per zone o per classi in ragione del beneficio, che si presumerà possano conseguire dalla irrigazione medesima.

Art. 90.

Il verbale di cui all'art. 88, con l'indicazione della portata, dell'orario e del contributo assegnato a ciascun utente sarà depositato nell'ufficio del Consorzio, e reso ostensibile per lo spazio di

giorni 30 per norma e cognizione degli interessati. Il deposito sarà partecipato a questi mediante avviso in carta libera, da notificarsi personalmente a domicilio.

Art. 91.

Gli interessati entro 60 giorni, da computarsi dalla scadenza del termine indicato nell'articolo precedente, possono reclamare contro gli errori materiali che fossero incorsi nella formazione degli atti catastali, e possono altresì elevare eccezioni, ma soltanto in via comparativa, in riguardo al grado assegnato alle rispettive proprietà.

I reclami si fanno in carta libera.

Art. 92.

Decide in prima istanza sui predetti reclami la Commissione amministrativa del Consorzio, assistita da un ingegnere del genio civile.

Art. 93.

Su questi reclami giudica poi inappellabilmente, nel termine di tre mesi, la Commissione centrale.

Art. 94.

Le decisioni della Commissione centrale sono comunicate agli interessati a cura del presidente della Commissione per mezzo dei rispettivi prefetti.

Art. 95.

Risoluti i reclami e portate le conseguenti variazioni sul catasto consorziale, il medesimo è reso esecutorio con decreto del prefetto.

Art. 96.

Pubblicato e reso esecutivo il grado di utenza ed il relativo canone per i singoli possessori dei fondi da irrigare, un esemplare degli atti è comunicato all'ufficio di conservazione del catasto governativo (agenzia dell'imposte) della Provincia nella quale si trova il territorio del Consorzio.

Art. 97.

L'agente, entro un mese dalla comunicazione, contrassegna nei propri registri di conservazione con lettera *C* in rosso i numeri di mappa, di sezione o di allibramento, rappresentanti i terreni che fanno parte del Consorzio, per modo che all'atto della ordinaria trascrizione dei passaggi di proprietà venga avvertito senz'altro quando questi contemplano immobili, o porzioni di immobili consorziati.

Art. 98.

I ruoli annuali delle contribuzioni sono formati distintamente per ogni Comune e con la firma del capo della Commissione amministrativa del Consorzio sono trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutori.

Essi sono quindi pubblicati in ciascun Comune, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del Consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Qualora la Commissione amministrativa non trasmetta entro i primi quindici giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del Consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il prefetto ne curerà l'invio di ufficio.

Art. 99.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, ogni interessato può ricorrere alla Commissione amministrativa per far correggere gli errori materiali, che fossero incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della Commissione amministrativa è dato reclamare, nel termine di giorni 30 dalla notificazione, al prefetto, che provvede definitivamente.

Art. 100.

La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del Consorzio, o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla Commissione amministrativa.

Art. 101.

L'esattore speciale è nominato dalla Commissione amministrativa, la quale fissa pure la misura dello aggio con cui dovrà retribuirsi l'esattore, che risponderà a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Quando la riscossione dei contributi sia affidata all'esattore delle imposte dirette vi si corrisponderà l'aggio nella percentuale risultante dal contratto per l'appalto in corso, a tenore dell'art. 5 della legge 29 giugno 1902, n. 251.

La nomina dell'esattore deve essere sottoposta, insieme col relativo contratto, all'approvazione del prefetto.

Art. 102.

L'esattore speciale deve dichiarare che accetta la nomina e garantire la sua accettazione con un deposito di denaro, o di rendita consolidata dello Stato, per una somma corrispondente all'ammontare di due rate delle contribuzioni consorziali.

Il Consorzio non si obbligherà verso l'esattore se non quando la nomina sia stata approvata dal prefetto.

Art. 103.

L'esattore speciale, o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del Consorzio.

Quando l'esattore sia anche incaricato del servizio di cassa deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dalla Commissione amministrativa del Consorzio.

Art. 104.

Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente in una o più rate, secondo che sarà stabilito dalla Commissione amministrativa del Consorzio, che dovrà pure determinare la scadenza di ciascuna rata.

Art. 105.

L'esattore del Consorzio deve, entro 15 giorni dalla scadenza delle rate, tenere a disposizione del Consorzio o versare al cassiere, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo al versamento anzidetto, ovvero al pagamento dei mandati spediti dalla Commissione amministrativa, l'esattore incorre a favore del Consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata, o non pagata.

Art. 106.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal regolamento, la formazione e la conservazione del catasto, l'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria e per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 107.

Se i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione o relativi canali sono concessi ad una Società, o Ditta privata, potranno semplificarsi le norme stabilite per i Consorzi di interessati dall'art. 82 al precedente 105. Le norme speciali saranno indicate nei singoli atti di concessione.

Art. 108.

I terreni delle zone irrigabili, riconosciute dalla Commissione centrale a norma dell'art. 76, i proprietari dei quali si siano rifiutati di acquistare l'acqua per l'irrigazione, possono essere espropriati dai Consorzi d'interessati, o dalle Società o Ditte pri-

vate concessionarie, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilità, determinandosi l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati nel modo indicato all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli, come è stabilito dall'art. 58 della legge (testo unico).

Art. 109.

Le Società ed i Consorzi d'irrigazione possono ritenere i terreni espropriati, farli coltivare in economia, affittarli alle condizioni che stimeranno migliori, od anche rivenderli a lavori ultimati.

Art. 110.

I Consorzi d'irrigazione e le Società concessionarie devono eseguire gli espurghi dei canali, a norma dei capitolati e dei progetti e in mancanza di speciali disposizioni, tutte le volte che i sedimenti abbiano raggiunto uno spessore tale da diminuire sensibilmente la quantità d'acqua invasata.

Gli espurghi e la pulitura del bacino possono essere ordinati dalla Commissione centrale, su proposta dei funzionari indicati all'art. 12.

Art. 111.

La collaudazione dei lavori è eseguita da tecnici delegati dal presidente della Commissione centrale di cui all'art. 74 e dalla Commissione stessa accettata.

Nella collaudazione si deve con opportune indagini e prove accertare che tutte le opere sono state regolarmente eseguite, che rispondono ai fini per cui furono proposte e che la quantità delle acque invasate e di quelle distribuite corrispondono alle prescrizioni del contratto.

Art. 112.

La vigilanza alla buona manutenzione delle opere eseguite ed al regolare esercizio è fatta dagli ispettori del bonificamento agrario e della colonizzazione, coadiuvati dagli ingegneri delle miniere, e anche dagli ispettori forestali, secondo che disporrà il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione di cui all'art. 74, quando ne riconosca la necessità, può pure ordinare alla Società, alla Ditta, o al Consorzio, urgenti opere di manutenzione o di restauri, trattenendone lo ammontare sul canone.

Art. 113.

Al termine della Concessione tutte le opere consegnate per la costruzione dei serbatoi, per la raccolta, derivazione e condotta delle acque, saranno consegnate allo Stato.

La riconsegna si farà al presidente della Commissione centrale di cui all'art. 74, tenendo a base gli atti, elenchi e disegni particolareggiati che servirono per le collaudazioni di cui all'articolo 110.

Quando si riscontrino opere manchevoli, alterate o distrutte, o sedimenti di fondo, si provvederà con la cauzione di cui all'art. 81, paragrafo *f)*, salva l'azione civile per mancanze e guasti, a cui non bastasse la cauzione stessa.

Quando la riconsegna si addimostri regolare e completa in ogni sua parte, dopo l'approvazione del relativo verbale per parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio, si potrà procedere allo svincolo della cauzione.

Art. 114.

Salvo il diritto di preferenza riservato dall'art. 47 della legge, testo unico, 10 novembre 1907, n. 844 a favore delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi di interessati, qualora accreditate Società italiane o straniere presentino al Governo proposte concrete per assumere la concessione di uno o più bacini d'irrigazione, con singolari condizioni anche diverse da quelle indicate nei capitolati, nei piani di esecuzione e nel presente regolamento, purchè non sieno in manifesta opposizione ai criteri tecnici ed amministrativi della legge, potrà il Governo prenderle in considerazione, omettendo le modalità prescritte nei precedenti articoli.

In questo caso sarà concordato un compromesso speciale con queste Società, sul quale dovranno essere sentiti la Commissione centrale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato; dopo di che il compromesso potrà mutarsi in contratto definitivo.

Le domande di queste Società devono essere rivolte al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che provocherà il voto dei Consigli sovra indicati e quindi procederà a stipulare il contratto di concessione, o parteciperà alla Società che la domanda non fu accolta.

CAPO VII.

Dell'opera dei condannati e delle colonie agricole penali.

A) *Dell'opera dei condannati da concedersi ai proprietari di terreni da coltivare.*

Art. 115.

L'Amministrazione carceraria potrà concedere l'opera dei condannati agli enti morali, alle associazioni agricole ed agli agricoltori che ne facciano richiesta per lavori di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria e anche per costruire strade destinate ad agevolare il trasporto dei prodotti ed il transito degli operai.

Art. 116.

Le richieste per ottenere l'opera dei condannati saranno redatte in carta libera e presentate alla Direzione dello stabilimento più vicino al luogo designato per il lavoro.

Art. 117.

Le mercedi da pagarsi per l'opera dei condannati e le garanzie per il pagamento delle medesime, come pure tutti gli altri oneri e le modalità cui la concessione di detta opera deve essere subordinata, saranno stabilite, volta per volta, dall'Amministrazione carceria su proposta della Direzione competente, a seconda del numero dei condannati richiesti, della specie di lavoro e del luogo ove i condannati dovranno prestare la loro opera.

Art. 118.

Istruzioni opportune saranno impartite dall'Amministrazione carceraria alle direzioni degli stabilimenti penali della Sardegna, onde siano fatte ai richiedenti l'opera dei condannati tutte le facilitazioni che si possono conciliare con le cautele e disposizioni statuite dai vigenti regolamenti.

B) *Della bonificazione e riduzione a coltura dei terreni di origine ademprivile con l'opera dei condannati.*

Art. 119.

L'Amministrazione carceraria potrà ottenere dalle Casse ademprivili la concessione di quei terreni della seconda e terza categoria (di cui all'art. 4 del testo unico e 21 del presente regolamento), di origine ademprivile, che potrà ritenere utile di bonificare e di ridurre a coltura agraria o forestale con l'opera dei condannati. Le spese per i miglioramenti fondiari, come per le trasformazioni agrarie, saranno sostenute dalla Cassa ademprivile proprietaria dei fondi, salvo il disposto dell'art. 121.

Art. 120.

I terreni anzidetti dovranno essere ridotti in poderi della estensione da 10 a 20 ettari ognuno, forniti di casa colonica e di stalla. Questi fabbricati dovranno essere, possibilmente, allacciati alle più vicine strade carreggiabili. I piani di bonificamento idraulico ed agrario, preparati dalla Cassa ademprivile di accordo con la Amministrazione carceraria, dovranno essere approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 121.

Tutte le volte che l'Amministrazione carceraria ritenesse possibile od utile di eseguire per proprio conto il bonificamento agrario di terreni appartenenti alla Cassa ademprivile lo potrà fare dopo aver ottenuta l'approvazione dei piani di bonificamento anche da parte del Ministero d'agricoltura. Fra la Cassa ademprivile proprietaria del fondo e l'Amministrazione carceraria dovrà intervenire un accordo circa il valore da dare, preventivamente, al fondo stesso, o circa il modo di dividere il ricavato della vendita dei terreni bonificati oppure il canone enfiteutico. L'alienazione o cessione dei fondi così bonificati si farà a norma dell'articolo seguente.

Art. 122.

I terreni così bonificati saranno venduti oppure concessi, col mezzo dei pubblici incanti od a licitazione privata, in enfiteusi con capitolati speciali proposti dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile ed approvati dal Ministero d'agricoltura.

Art. 123.

I lavori di rimboschimento dei terreni di origine ademprivile fatti a spese dello Stato, o di questo col concorso dei Comuni, potranno essere eseguiti dai condannati, qualora l'Amministrazione carceraria lo riterrà fattibile.

C) *Trasformazione delle colonie penali della Sardegna.*

Art. 124.

Le attuali colonie penali della Sardegna, esclusa quella dell'Asinara, saranno per quanto possibile, ordinate e trasformate in modo da essere totalmente o parzialmente cedute secondo le norme dell'art. 122 del presente regolamento.

Art. 125.

L'Amministrazione carceraria si riserva il diritto di alienare o cedere coi fondi bonificati tutte o parte delle scorte vive e morte esistenti sui fondi stessi. Il valore delle scorte sarà aggiunto a quello del fondo da vendere od in base ad esso verrà proporzionatamente aumentato il canone enfiteutico. Il prezzo delle scorte vive e morte verrà stabilito dall'Amministrazione carceraria in base alle perizie che farà il direttore della R. cattedra ambulante d'agricoltura, coadiuvato da un esperto del luogo.

Art. 126.

Le colonie penali, dove il concetto della colonizzazione libera non è stato finora pregiudicato, e dove anzi è già stato iniziato con la costruzione di case coloniche, saranno, quanto più possibile, ripartite in piccoli poderi da concedersi in enfiteusi, come è stabilito negli articoli 120 e 122 di questo regolamento.

Art. 127.

I lavori di bonificamento o di riduzione a coltura dei terreni cedibili ed appartenenti attualmente alle colonie penali, saranno fatti a spese dello Stato, ed in ragione dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione carceraria.

CAPO VIII.

Distribuzione gratuita del chinino.

Art. 128.

Il riparto fra le provincie della Sardegna dei prodotti chinacei dello Stato da distribuirsi, a norma dell'art. 61 della legge, annualmente e gratuitamente ai Comuni fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, sarà stabilito, sentiti i prefetti, con decreto del Ministero dell'interno.

La distribuzione gratuita dei detti prodotti fra i diversi Comuni maggiormente infestati dalla malaria sarà fatta sulla base di specifici decreti prefettizi, e dopo che siano state spese le somme stanziate nei bilanci dei Comuni medesimi per l'identico scopo.

Copia autentica di tali decreti prefettizi sarà dalle prefetture trasmessa al magazzino del deposito centrale del chinino di Stato con sede in Torino, il quale, in base ai medesimi, eseguirà la spedizione del farmaco ai Comuni designati.

CAPO IX.

Esenzione dalle imposte e sovrimposte.

Art. 129.

Per ottenere l'esenzione dalle imposte e sovrimposte concessa dall'art. 39 della legge (testo unico), le persone preposte alla direzione ed amministrazione degli immobili indicati nel detto articolo, devono presentare all'agenzia delle imposte dirette una domanda corredata del certificato, in carta semplice, rilasciato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, comprovante la destinazione degli immobili stessi.

Dalla domanda dovranno risultare anche i dati con cui i singoli immobili sono descritti in catasto.

L'esenzione sarà concessa dal giorno di presentazione della domanda.

Cessando le condizioni necessarie per la esenzione, dovrà esserne fatta immediata denunzia all'agenzia delle imposte. Mancando la denunzia, l'agenzia provvederà d'ufficio, curando altresì il ricupero delle imposte arretrate, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 130.

Agli effetti della esenzione dalla imposta erariale di cui all'art. 40 della legge (testo unico), il prefetto trasmette il decreto che riconosce i nuovi centri di colonizzazione agraria, all'Intendenza di finanza, la quale provvederà allo sgravio dell'imposta erariale per i terreni attribuiti col decreto prefettizio al nuovo centro, e al rimborso di quella che già fosse inscritta nei ruoli.

Lo sgravio e l'eventuale rimborso dell'imposta decorreranno dal giorno in cui, secondo il decreto prefettizio, ha cominciato ad esistere il nuovo centro di colonizzazione.

Art. 131.

La esenzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 41 della legge (testo unico), dovrà essere domandata dai contribuenti entro 3 mesi dal compimento dei lavori ed operazioni di cui al primo comma dell'articolo stesso.

Alla domanda dovrà unirsi un certificato, in carta libera, del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, comprovante la esistenza delle condizioni volute dal citato primo comma. Dal certificato dovrà risultare la data in cui i miglioramenti furono compiuti.

Qualora durante il decennio venissero a cessare le condizioni necessarie per la esenzione, il possessore decadrà dal diritto all'esenzione medesima per gli anni successivi.

Art. 132.

Le domande per ottenere la esenzione di cui all'art. 44 della legge (testo unico), devono essere presentate all'Agenzia delle imposte entro tre mesi dalla data del compimento dei lavori di rimboschimento. Devono essere corredate del certificato richiesto dal citato art. 44, dal quale dovrà risultare la data stessa.

Le domande presentate dopo il detto termine di tre mesi non daranno diritto all'esonero della imposta erariale e delle sovrimposte per il tempo trascorso dalla data del compimento dei lavori a quella di presentazione della domanda.

Art. 133.

Le Agenzie delle imposte terranno nota nei loro registri delle esenzioni temporanee accordate dalla legge per procedere in tempo debito, alla scadenza del termine di esenzione, all'accertamento e tassazione relativi.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo

degli uffici dipendenti e le Agenzie delle imposte, coadiuvate dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia, invigileranno se, durante il periodo delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangono le condizioni del diritto alla esenzione.

Art. 134.

Nelle contestazioni che possono sorgere in materia d'imposta sui terreni, limitatamente alle disposizioni della legge, decidono le Intendenze di finanza in prima sede ed il Ministero delle finanze in via di ricorso.

Per le contestazioni sulla imposta fabbricati, si seguiranno le norme e la procedura stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore per la imposta stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 27 febbraio 1896, n. 78 col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 22 stesso mese, per la concessione, alla provincia di Bari e per essa alla Società inglese « The subventioned Railways Corporation Limited », della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Bari a Locorotondo;

Ritenuto che coll'art. 5 dell'atto di concessione veniva assegnato per la costruzione e l'esercizio della linea un sussidio kilometrico di L. 3000 per anni 70 a decorrere dalla data dell'apertura all'esercizio della linea e che nello stesso articolo, agli effetti del pagamento del sussidio, la linea venne divisa in due tronchi Bari-Capurso-Noicattaro-Putignano e Capurso-Casamassima-Locorotondo;

Vista la domanda in data 30 gennaio 1905, con la quale la detta Società chiese che l'atto di concessione fosse modificato nel senso di dividere la linea, agli effetti della decorrenza del sussidio, anzichè in due nei tre tronchi: Bari-Capurso-Noicattaro-Putignano; Putignano-Locorotondo; Mungivacca-Casamassima-Putignano;

Che con convenzione addizionale in data 10 settembre 1906, uditi i corpi consultivi, si provvide a tale modificazione;

Che, mediante concordato conchiuso nell'interesse della fallita « The subventioned Railways Corporation limited » il 29 febbraio 1908, omologato con sentenza del tribunale di Bari 12-19 maggio 1908, fu definito il procedimento fallimentare a carico della Società suddetta, in causa del quale era rimasta in sospeso l'approvazione della citata Convenzione addizionale 10 settembre 1906;

Che, mediante atto di transazione stipulato per notar Labriola di Bari il 5 febbraio 1908, omologato dal tribunale civile di Bari con sentenza 11-14 aprile stesso anno, il curatore della fallita Società ritirò le opposizioni già avanzate contro la citata Convenzione 10 settembre 1906, per la parte riferentesi alla cessione dei sussidi governativi alla « Société civile pour le récouvrement des annuités du Gouvernement Italien au Chemin de fer Bari-Locorotondo »;

Visto il voto 26 settembre 1905 del Comitato superiore delle strade ferrate;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione con la provincia di Bari, la Società « The subventioned Railways Corporation limited » e con la « Société civile pour le récouvrement des annuités du Gouvernement italien au chemin de fer Bari-Locorotondo » stipulata addì 10 settembre 1906, con la quale – a parziale modificazione dell'atto di concessione in data 22 febbraio 1896 per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Bari-Locorotondo – si stabilisce la divisione della detta linea in tre tronchi e la decorrenza della sovvenzione governativa per ciascuno di essi, lasciando inalterate tutte le altre condizioni della concessione della ferrovia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 18 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENZIONE

addizionale alla Convenzione 22 febbraio 1896, con cui fu accordata alla provincia di Bari e per essa alla Società inglese « The subventioned Railways Corporation Limited » la concessione della ferrovia Bari-Locorotondo.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno 1906, addì 10 del mese di settembre, in Roma, nella sede del Ministero dei lavori pubblici,

Dinanzi all'infrascritto segretario delegato alla stipulazione dei contratti, sono comparsi

da una parte

le LL. EE. il prof. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, e il prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

e dall'altra

il signor comm. Francesco Angiulli, presidente della Deputa-

zione provinciale di Bari, delegato dalla Deputazione medesima con deliberazione 19 dicembre 1905, a rappresentare l'Amministrazione provinciale di Bari, concessionaria della ferrovia Bari-Locorotondo, in base alla Convenzione 22 febbraio 1896;

il signor comm. marchese Alfonso de Ghautey Cubbe in rappresentanza della sub-concessionaria « The subventioned Railways Corporation Limited » in virtù di mandato del 27 settembre 1904 notaio Walter Gouldsmith di Londra (foglio inserzioni alla *Gazzetta ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1904);

il signor cav. Federico Gentili, rappresentante in virtù di mandato 15 gennaio 1906 della Società civile « pour le recouvrement des annuités du Gouvernement italien au chemin de fer de Bari à Locorotondo » cessionaria dei sussidi fino a concorrenza di chilometri 112 della ferrovia, a sensi dell'atto pubblico 4 novembre 1903 rog. Pietro von Berger, notaio in Livorno;

premesso che, mediante Convenzione 22 febbraio 1896 approvata con R. decreto 27 stesso mese, il Governo accordò alla provincia di Bari e per essa alla Società inglese « The subventioned Railways Corporation Limited » la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Bari a Locorotondo;

che con l'art. 5 di detta Convenzione lo Stato si impegnò a corrispondere alla ferrovia un sussidio di lire tremila a chilometro per settanta anni, da pagarsi a rate semestrali, a decorrere dalla data di apertura all'esercizio regolarmente autorizzato;

che agli effetti di tale pagamento la linea venne divisa in due tronchi:

a) Bari-Capurso-Noicattaro-Putignano;

b) Capurso-Casamassima-Locorotondo;

e che dall'apertura di ciascuno all'esercizio fu stabilita la decorrenza di 70 anni;

che il primo di detti tronchi trovasi aperto all'esercizio fino dal 12 agosto 1900, per cui da quell'epoca gli è corrisposto il sussidio;

che, essendosi attivato il 14 dicembre 1903 il primo tratto Putignano-Locorotondo del secondo tronco, la Società non avrebbe potuto avere per questo tratto il pagamento del sussidio, dovendosi a termini della Convenzione attendere il compimento e l'apertura dell'intero secondo tronco Capurso-Casamassima-Locorotondo;

che tuttavia la Società chiese con domanda 30 gennaio 1905 che le fosse pagato il sussidio per il nuovo tratto attivato Putignano-Locorotondo considerando l'intera linea divisa in tre tronchi piuttosto che in due agli effetti della decorrenza del sussidio;

che durante l'istruttoria di tale domanda venne anche aperto all'esercizio il secondo tratto Mungivacca-Casamassima-Putignano del secondo tronco in data 6 settembre 1905, rendendo così sussidiabile tutto intero il secondo tronco;

che pertanto, la suddetta domanda della Società per la ripartizione in tre tronchi, riesce ora all'effetto di far decorrere il sussidio per il tratto Putignano-Locorotondo dal 14 dicembre 1903, e il sussidio per il tratto Mungivacca-Casamassima-Putignano dal 6 settembre 1905;

Tutto ciò premesso, e riconosciuto dalle parti qui presenti conforme a verità, si è dalle parti stesse convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

L'art. 5 comma secondo della Convenzione 22 febbraio 1896 è modificato come appresso:

« Agli effetti del pagamento del sussidio, la linea viene divisa in tre tronchi:

a) Bari-Capurso-Noicattaro-Putignano;

b) Putignano-Locorotondo;

c) Mungivacca-Casamassima-Putignano, e il termine di settanta anni decorrerà, rispettivamente per ciascuno dei detti tronchi, dall'apertura all'esercizio dei medesimi ».

Art. 2.

Registrato alla Corte dei conti il decreto di approvazione della presente Convenzione, il Governo pagherà alla Società sub-concessionaria e per essa alla Società civile « pour le recouvrement des annuités du Gouvernement italien au chemin de fer de Bari à Locorotondo » e fino alla concorrenza di quanto le spetta sui detti sussidi, il sussidio corrispondente al tronco Putignano-Locorotondo per tutte le semestralità maturate dal 14 dicembre 1903 senza onere di interessi; ferma rimanendo la decorrenza pel sussidio del primo tronco al 12 agosto 1900 e la decorrenza pel sussidio del terzo tronco al 6 settembre 1905.

Art. 3.

La presente Convenzione non sarà per lo Stato valida ed efficace se non dopo la sua approvazione per decreto Reale e la registrazione del medesimo alla Corte dei conti.

Le spese tutte del presente atto sono a carico della Società sub-concessionaria.

Il presidente della Deputazione provinciale di Bari
Francesco Angiulli.

Il rappresentante della sub-concessionaria
« The subventioned Railways Corporation etc. »
Alfonso de Ghautey Cubbe.

Il rappresentante della Società civile
« pour le recouvrement des annuités etc. »
ing. Federico Gentili.

Il ministro dei lavori pubblici
prof. EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Giovanni Dominedò, testimone.
Giuseppe Mastrostefano, testimone.
avv. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCLXXXVI (Dato a Racconigi, il 14 settembre 1908), col quale è data facoltà al comune di Torrevecchia Teatina di applicare, negli anni 1907 e 1908, la tassa di famiglia col limite minimo di lire trecento e con la percentuale massima di lire due.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO

Il giorno 7 corrente in Chorio, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 ottobre 1908.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3	550496	Revedin Adelaide fu Pietro, interdetta, sotto la tutela di Revedin Giovanni fu Pietro, domiciliata a Ferrara	Lire	2010 —
»	441999	Andreassi Antonietta fu Raffaele, moglie di Benedetto Notari di Pasquale, domiciliata a Napoli. Vincolata per dote	»	135 —
Consolidato 5 %	832985	Comune di Serre in Provincia di Salerno	»	80 —
Consolidato 3 75 %	5738	Beneflzio arcipretale della chiesa di S. Egidio presso Bologna, rappresentato dal suo rettore *pro-tempore*	»	750 —
»	83405	Chiesa arcipretale di S. Egidio, nei suburbi di Bologna.	»	307 50
»	90337	Beneflzio parrocchiale di S. Egidio (Bologna)	»	56 25
»	124570	Beneflzio parrocchiale di S. Egidio nel suburbio di Bologna	»	30 —
»	184069	Beneflzio parrocchiale di S. Egidio nel suburbio di Bologna	»	135 —
»	191503	Beneflzio parrocchiale di S. Egidio nei suburbi di Bologna	»	75 —
»	233185	Beneflzio arcipretale della chiesa di S. Egidio, frazione del comune di Bologna	»	48 75
»	408045	Parrocchia della Chiesa di Sant'Egidio di Bologna, pel Beneflzio parrocchiale di detta Chiesa	»	97 50
Consolidato 3 50 %	4933	Beneficio parrocchiale di Sant'Egidio nei suburbi di Bologna	»	21 —
Consolidato 4 50 %	8205	Asilo infantile Jon Tonel in Piedicavallo (Novara)	»	867 —
»	31812	Intestata come la precedente	»	6 —
Consolidato 3 75 %	262604	Intestata come la precedente	»	37 50

Roma, addì 30 settembre 1908.

Per il capo sezione G. CAPPELLO. — *Per il direttore generale* GARBAZZI. — *Il direttore capo della 1ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 229,296 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,003,800 del già consolidato 5 0[0), per L. 15, al nome di Marchese Domenico, Angelo, Giuseppe, Luisa, Carolina e *Antonietta* di Leopoldo, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marchese Domenico, Angelo, Giuseppe, Luisa, Carolina e *Angela-Luigia-Antonia*, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 ottobre, in lire 100.10.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 ottobre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103.38 38	101 50 38	102 35 16
3 1/2 % *netto*.	102.41 87	100 66 87	101.45 81
3 % *lordo*....	69.70 83	68 50 83	69.64 90

CONCORSI

Cassa nazionale di previdenza per gli operai

(instituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350)

Sede centrale in Roma

AVVISO DI CONCORSO

La Cassa nazionale di previdenza apre il concorso per titoli e per esame a quindici posti di vice segretario di ragioneria negli uffici della Cassa, con lo stipendio annuo di lire duemila, sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e della ritenuta pensione.

I concorrenti dovranno, non più tardi del giorno 5 novembre p. v., presentare, facendosene rilasciare ricevuta, o far pervenire alla direzione generale della Cassa nazionale di previdenza in Roma - corso Umberto I n. 239 - per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) domanda di ammissione al concorso in carta libera;

b) atto di nascita, debitamente legalizzato. Il concorrente deve aver compiuto il 18° anno di età, e non superato il 30°;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato penale;

e) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

f) laurea di una R. scuola superiore di commercio nel Regno, o diploma di ragioneria conseguito da un Istituto tecnico o licenza di una scuola media di commercio con lo specchio dei voti negli esami speciali;

ed inoltre qualunque altro titolo o certificato atto ad attestare speciali attitudini al presente concorso.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore al 1° ottobre 1908.

Le prove saranno scritte ed orali e cominceranno il giorno 16 novembre, alle ore 9 ant., nei locali della Cassa.

Le prove scritte consisteranno in:

a) componimento di lettere italiane;

b) tema di computisteria e ragioneria;

e le prove orali in

a) computisteria e ragioneria;

b) elementi di economia politica e di diritto amministrativo.

I candidati dovranno presentarsi alla sede centrale un giorno prima del cominciamento degli esami per subire una visita medica dalla quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da imperfezioni o difetti.

I vincitori del concorso, che verranno assunti dalla Cassa non saranno considerati effettivi se non dopo un anno di prova, a norma del regolamento.

Roma, 5 ottobre 1908.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
C. Ferrero di Cambiano.

Il direttore generale
Orazio Paretti.

AVVISO DI CONCORSO

La Cassa nazionale di previdenza apre il concorso per titoli e per esame a due posti di vice-segretario amministrativo negli uffici della Cassa, con lo stipendio annuo di lire duemila, sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile o della ritenuta pensione.

I concorrenti dovranno, non più tardi del giorno 5 novembre p. v. presentare, facendosene rilasciare ricevuta, o far pervenire alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza in Roma - Corso Umberto I, n. 239 - per mezzo della posta, in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) domanda di ammissione al concorso in carta libera;

b) atto di nascita, debitamente legalizzato. Il concorrente deve aver compiuto il 18° anno di età, e non superato il 30°;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato penale;

e) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

f) laurea in giurisprudenza, o laurea in scienze sociali rilasciata dall'Istituto superiore di Firenze, o laurea di una scuola superiore di commercio o della Università « Bocconi », con lo specchio dei voti negli esami speciali;

ed inoltre qualunque altro titolo o certificato atto ad attestare speciali attitudini al presente concorso.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore al 1° ottobre 1908.

Le prove saranno scritte ed orali e cominceranno in giorno ed

ora da destinarsi non più tardi del 30 novembre, nei locali della Cassa.

Le prove scritte consisteranno in un tema di:

a) diritto amministrativo;

b) economia pubblica;

e le prove orali in

a) diritto amministrativo;

b) economia politica;

c) legislazione sociale.

A parità di condizioni sarà titolo di preferenza la conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca.

I candidati dovranno sottostare ad una visita medica nel giorno che sarà indicato con apposito avviso, dalla quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da imperfezioni o difetti.

I vincitori del concorso, che verranno assunti dalla Cassa, non saranno considerati effettivi se non dopo un anno di prova, a norma del regolamento.

Roma, 5 ottobre 1908.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
C. Ferrero di Cambiano.

Il direttore generale
Orazio Paretti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511, in relazione con l'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, con gli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con gli articoli 2 e 22 del R. decreto 14 novembre 1907, n. 749, contenente le disposizioni intorno agli esami di ammissione agli uffici della magistratura giudicante e del pubblico ministero;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, domanda in carta da bollo.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà esattamente il domicilio e la residenza del medesimo, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato comprovante avere il candidato l'esercizio dei diritti civili;

d) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno;

e) certificato generale di penalità;

f) certificato medico di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

g) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio.

La domanda ed i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altre amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b, c, e, del presente articolo.

Art. 3.

La domanda con tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovrà essere presentata al procuratore del Re entro il 20 ottobre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti presentati dopo il termine anzidetto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che compiranno gli anni 21 al di là del giorno stabilito dall'art. 6 per cominciare le prove di esame.

Non saranno ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risulteranno di moralità e di condotta assolutamente incensurate.

Saranno esclusi dal concorso quelli che più di due volte non furono dichiarati idonei in precedenti concorsi.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 12 della legge 14 luglio 1907, n. 511; e le disposizioni contenute nel citato R. decreto 14 novembre 1907, n. 749.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi consisteranno nella risoluzione di questioni controverse e saranno formulate in maniera che il candidato dia prova, oltre che delle cognizioni dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto romano, diritto civile, procedura civile, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale, diritto internazionale pubblico e privato diritto ecclesiastico.

Gli esami di diritto costituzionale ed amministrativo verseranno sugli istituti del diritto positivo vigente, ed in quello di diritto amministrativo sarà anche richiesta la cognizione dei principî di diritto (prescindendo da punti particolari) su cui si fondano i servizi di amministrazione sociale (sanità pubblica, miniere, strade ferrovie, porti, banche, poste e telegrafi, istruzione pubblica, ecc.).

L'esame sul diritto ecclesiastico si aggirerà esclusivamente su quanto ha diretto rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Inoltre i candidati saranno ammessi, a loro domanda, all'esame orale su queste materie distintamente:

Filosofia del diritto. storia del diritto italiano, medicina legale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7, 9 e 11 dicembre 1908, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21 su 30 nel totale delle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove obbligatorie non meno di 91 punti sopra 130, avendo riportato almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbliga-

torio la Commissione potrà aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente avrà sostenuto l'esame orale, avuto riguardo al risultato dell'esame stesso.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati, e saranno preferiti a parità di voti sulle materie obbligatorie quelli che avranno ottenuto maggiori voti nelle facoltative; a parità di condizione anche per tale riguardo, la preferenza sarà determinata dalla priorità dell'esame di laurea; a parità di data di esame di laurea saranno preferiti i più anziani di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Non potrà essere nominato chi avrà compiuto gli anni trenta anche dopo la classificazione generale dei concorrenti.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Roma, 4 settembre 1908.

Il ministro
ORLANDO.

4

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 21 in Torino (compartimento di Torino) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-906 — Riscossioni L. 61,616.00 — Aggio lordo L. 4,564.

Esercizio 1906-907 — Riscossioni L. 59,576.00 — Aggio lordo L. 4,482.

Esercizio 1907-908 — Riscossioni L. 72,212.00 — Aggio lordo L. 4,988.

Media annuale delle riscossioni L. 64,468.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 4,678.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 7 novembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 3178.00.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2,812.40 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 2480.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 28 settembre 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 88 in Ventimiglia Sicula (compartimento di Palermo) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 7,752 — Aggio lordo L. 852.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 8,732 — Aggio lordo L. 960.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 8,023 — Aggio lordo L. 882.

Media annuale delle riscossioni L. 8,169 — Media annuale dell'aggio lordo L. 898.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 7 novembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 2 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 630.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 28 settembre 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I circoli politici sono in attesa delle determinazioni che si prenderanno oggi a Londra fra il Gabinetto inglese ed il ministro degli esteri russo, Iswolsky, sulla Nota che la Russia intende rivolgere alle potenze per la riunione della conferenza destinata a discutere degli avvenimenti balcanici. In proposito un dispaccio da Parigi, 9, dice:

« Si spera che le conferenze tra il ministro russo Iswolsky e il Governo inglese daranno un risultato fa-

vorevole alla riunione di una conferenza internazionale. Si assicura che l'Inghilterra, la Francia, la Russia e l'Italia siano disposte ad accettarla in massima. La Germania non fa opposizione.

La Francia, l'Inghilterra, la Russia e l'Italia comunicheranno alla Porta che qualsiasi modificazione al trattato di Berlino deve avere l'assenso di tutti i firmatari ».

Anche la Bulgaria desidera che questa conferenza, dalla quale può uscire il riconoscimento della sua indipendenza, abbia presto a riunirsi.

Il ministro bulgaro a Parigi, interrogato dal redattore diplomatico del *Temps*, gli ha risposto:

« Noi non abbiamo modificato di un millimetro la carta dei Balcani. Noi non abbiamo materialmente o praticamente preso nulla che non possedessimo già e ci rivolgiamo alle potenze con fiducia. Esse hanno creato la Bulgaria e noi ne saremo i migliori difensori.

« Noi non abbiamo alcuna ostilità verso la Turchia, anzi continueremo ad esserne i migliori amici. La Turchia ci ha offerto la sua alleanza parecchie volte quando eravamo suoi vassalli; la Bulgaria può dunque essere la migliore alleata dell'Impero ottomano ».

E terminando aggiunse:

« Permettetemi di osservare che, secondo me, è necessario ed anzi urgente che le grandi potenze prendano una decisione rapida sul nuovo atteggiamento nei Balcani perchè la situazione in questo momento è tale che il famoso " ballo sul vulcano „ potrebbe finir male ».

Il *Journal* richiama l'attenzione su queste parole osservando che « se è vero che nei Balcani si danza sopra un vulcano e che senza l'intervento delle grandi potenze è inevitabile una guerra, questa sarebbe una grande imprudenza per chi la volesse ad ogni costo. »

* * *

Il maggior pericolo per la pace consiste nell'attitudine assunta dalla Serbia e dal Montenegro contro la annessione della Bosnia e dell'Erzegovina. Tutte le notizie che giungono da Belgrado e da Cettigne confermano la grande agitazione ed i propositi guerreschi delle popolazioni dei due paesi; si ritiene che allo scoppiare di una guerra i serbi che formano la gran maggioranza della popolazione delle due Provincie e che nel 1875 sotto la direzione del famoso voivoda Ljubibratich non potettero essere domati dalla Turchia, insorgeranno contro il dominio austriaco e daranno aiuto alle truppe serbe e montenegrine.

L'energico proclama di protesta del principe Nicola, controfirmato da tutti i ministri, ha destato entusiasmo nel Montenegro ed un dispaccio da Cettigne, 9, narra:

« Dopo la pubblicazione del proclama vi sono state dimostrazioni ostili all'Austria-Ungheria, ma l'ordine pubblico non è stato in alcuna parte turbato. Le autorità hanno impedito le dimostrazioni dinanzi alla Legazione di Austria-Ungheria ».

Nè meno energica pare che debba essere stata la protesta della Serbia all'Austria, che questa non ha voluto accettare.

Il *Correspondenz Bureau*, di Vienna, dice:

« Questa protesta non è stata accettata perchè non si accorda al Governo serbo il diritto di precisare il suo punto di vista di fronte a tale questione in via diplomatica ».

* * *

Un dispaccio da Costantinopoli 9, reca che il ministro degli esteri fece comunicare ieri a tutte le Potenze firmatarie del Trattato di Berlino la seguente protesta in risposta alla Nota rimessa alla Sublime Porta dall'ambasciatore d'Austria-Ungheria, marchese Pallavicini, circa l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina da parte dell'Austria-Ungheria:

« Il Governo ottomano avendo esaminato con tutta l'attenzione che meritano le considerazioni esposte in questa Nota, ha il dovere di dichiarare che esso non può condividere il modo di vedere del Governo Imperiale e Reale.

« Infatti l'Amministrazione della Bosnia e della Erzegovina nella sua forma attuale è basata sull'art. 29 del trattato di Berlino, come pure sulla Convenzione di Costantinopoli del 1879 che ne è lo svolgimento. Questi atti diplomatici definiscono esplicitamente il carattere dell'occupazione e dell'Amministrazione austro-ungarica di tali Provincie e il mantenimento dei diritti sovrani ottomani. Nessuna deroga a questi atti può essere operata senza l'accordo unanime della Turchia sovrana di queste contrade e delle altre Potenze contraenti.

Il Governo ottomano si vede quindi nella necessità di riservare tutti i diritti che derivano in suo favore dai trattati internazionali e di protestare contro la violazione di tali atti da parte del Governo imperiale e reale ».

* * *

Gli avvenimenti verificatisi nella penisola balcanica hanno fatto passare in seconda linea le questioni marocchine e le trattative fra le potenze per il riconoscimento di Mulay-Hafid. Tali trattative però continuano, come risulta dal seguente dispaccio da Parigi, 9:

« Il ministro degli affari esteri, Pichon, ha ricevuto iersera l'ambasciatore di Spagna, marchese Del Muni, col quale si è intrattenuto circa la Nota relativa agli affari marocchini. Il ministro avrà domani, sabato, un colloquio col ministro degli affari esteri spagnuolo Allende Salazar e stabilirà definitivamente con lui i termini della Nota stessa. Finora l'accordo fra le potenze è completo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina con le LL. AA. RR. il Principe ereditario e le Principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna, sono partiti stamane da Racconigi alle ore 8 per San Rossore.

Fin dalle 7,30, numerosa folla si era riunita sul piazzale esterno della stazione, ove erano schierate le Associazioni con bandiere e musiche.

Alle 7,50 arrivarono, in quattro vetture di Corte, i Sovrani ed i Principi, mentre le musiche suonavano la marcia Reale e la folla li salutava con entusiastiche acclamazioni.

Mentre il Principe e le Principesse prendevano posto in treno, i Sovrani si intrattennero affabilmente, nell'interno del salone reale, con le autorità convenute ad ossequiarli.

Il sindaco Ceriana offrì un mazzo di fiori a S. M. la Regina.

Salito in treno, il Re si intrattenne ancora allo sportello a conversare col sindaco.

Alle 8 precise il treno reale partì, mentre le autorità salutavano e la popolazione schierata lungo il cancello della ferrovia, acclamava entusiasticamente.

⁂ I Sovrani prima di lasciare Racconigi fecero consegnare dal ministro della R. Casa al sindaco L. 9250, destinate a pubbliche e private beneficenze.

S. M. la Regina Margherita, attualmente a Parigi, ha ricevuto ieri una lunga visita di S. E. l'ambasciatore italiano, conte Gallina.

Numerose personalità parigine e italiane si firmarono o hanno lasciata la carta da visita all'Hôtel.

Iermattina S. M. la Regina fece una passeggiata a piedi, quindi, tornata all'Hôtel, stette a colazione insieme coi personaggi del seguito.

Nel pomeriggio l'Augusta Signora, col seguito, visitò il Giardino delle piante e fece una passeggiata in automobile nel Bois de Boulogne.

Iersera assistette ad una rappresentazione al Théâtre Français.

S. A. R. il Conte di Torino è giunto ieri a Parigi.

Il Congresso coloniale. — Il Congresso degli italiani all'estero si inaugurerà con circa 250 delegati così distribuiti: Argentina 41, Brasile 17, Svizzera 21, Inghilterra 18, Stati Uniti 32, Egitto 24, Francia 12, Germania 10, Cile 10, Turchia 7, Rumania 7, Tunisia 7, Bulgaria 1, Messico 3, Russia 2, Uruguay 4, Tripolitania 3, Eritrea 2, Cina 2, Grecia 5, Perù 1, Belgio 2, San Salvador 1, Columbia 1, Paraguay 2, Principato di Monaco 3, Nicaragua 1, Austria 6.

I congressisti residenti, senza contare gli aderenti, salgono a duecento.

La cerimonia inaugurale si terrà il giorno 18 prossimo, alle ore 10 in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, coll'intervento delle LL. EE. i ministri ed alti funzionari dello Stato.

Disposizioni sul riposo festivo. — La R. prefettura, in data 3 corrente, ha vistato le seguenti deliberazioni della Giunta municipale:

Fruttivendoli: Nella stagione estivo-autunnale (dal 1° luglio al 31 ottobre) la vendita delle frutta e degli erbaggi sarà permessa nelle domeniche, tanto ai negozianti quanto agli occupanti il suolo pubblico nei mercati e nelle vie e piazze fino alle ore 14;

Vendita dell'uva: È autorizzata la vendita dell'uva nei negozi, sui mercati e sui banchi posti nelle pubbliche vie e piazze in tutta la giornata della domenica.

La concessione cesserà col 31 ottobre e non sarà permesso in nessun caso il lavoro dei salariati.

Tiro a segno nazionale. — La Società di Roma per il tiro a segno nazionale comunica:

« Si avvertono i soci che debbono eseguire le lezioni regolamentari di tiro del corrente anno, che domenica prossima si ripeterà la prima lezione preparatoria proseguendo poi successivamente fino all'ottava, tutto il mese di ottobre.

I soci che debbono iniziare il tiro non saranno ammessi ad eseguire le lezioni se non presenteranno la relativa ricevuta della tassa pagata del corrente anno ».

Camera di commercio ed arti di Roma. — Il Consiglio camerale è convocato in seduta pubblica per mercoledì 14 corrente alle ore 10.30.

Feste benefiche. — A beneficio del fondo di mutuo soccorso della Società ex-vigili di Roma, avrà luogo domani, mercè l'opera di un solerte Comitato, una grande festa campestre nella palestra comunale all'Orto botanico, presso il Colosseo.

Il programma è variatissimo, attraente, e sarà, come vivamente auguriamo, produttivo per l'umanitario scopo prefisso.

Italiani all'estero. — Iersera a Parigi, la presidenza e il Consiglio della Camera di commercio italiana offrì all'*Elysée Palace Hôtel* un banchetto a S. E. Sanarelli e agli altri delegati italiani al Congresso internazionale del freddo.

Vi assistettero il consigliere dell'ambasciata italiana principe Ruspoli, i segretari dell'ambasciata Garbasso, Manacorda e Compans, l'addetto militare maggiore Zaccone e numerose notabilità fra cui parecchie signore.

L'ambasciatore conte Gallina si scusò di non essere potuto intervenire a causa di un precedente impegno.

Il presidente della Camera di commercio, comm. Trezza di Musella, salutò S. E. Sanarelli a nome dell'intera Colonia e rilevò l'utilità dell'opera del Congresso del freddo tendente a creare un nuovo fattore di ricchezza economica, che fa sperare in un aumento di scambi. L'oratore espresse la riconoscenza della Camera di commercio per l'appoggio datole dal Governo italiano e chiuse brindando a S. E. il Re, all'on. ministro Cocco-Ortu e all'on. Sanarelli.

Questi rispose con un elevato discorso che sollevò calorosissimi applausi.

Parlò pure applaudito il segretario Rubini tessendo la storia della costituzione della Camera di commercio italiana, la quale, cominciata con 45 soci, ne conta ora 500.

Dopo il banchetto ebbe luogo una brillante riunione, che si protrasse fino a tarda ora.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di settembre reca:

« Il tempo sereno favorì i lavori agricoli della stagione, e lo stato delle campagne è generalmente buono. La vendemmia è in corso e prosegue nelle condizioni migliori che mai si possano desiderare.

Nell'Italia settentrionale e centrale il raccolto del granturco fu abbondante, diede invece scarso risultato nella bassa Italia. Lo stesso dicasi dei foraggi.

Al nord della penisola la siccità cagionò qualche ritardo nelle operazioni di aratura e di semina. Al sud arrecò invece grave deterioramento agli ultimi prodotti agricoli.

In Sicilia la pioggia ha recato alle campagne ristoro ».

Movimento commerciale. — L'8 corrente furono caricati, a Genova, 708 carri, di cui 257 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 270, di cui 70 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 197, di cui 99 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 196, di cui 72 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 102 carri, di cui 99 di carbone pel commercio e 3 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è giunto l'8 corr. a Massaua, diretto a Calcutta. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, è giunto a Montevideo l'8 corrente.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 9. — I giornali pubblicano dispacci in cui si afferma che le autorità cretesi hanno cominciato ad applicare la tariffa doganale greca in tutta l'isola, nonchè le disposizioni delle costituzioni e delle leggi greche.

La Commissione esecutiva ha notificato al principe ereditario ed al reggente Theotokis l'unione di Creta alla Grecia e farà analoga notifica a Copenaghen al Re Giorgio, invitandolo ad estendere all'isola di Creta la sua sovranità.

Il Governo cretese ha prestato giuramento di fedeltà al Re Giorgio dinanzi al metropolita di Creta.

SANTIAGO DEL CILE, 9. — Le Camere saranno convocate il 14 corrente per discutere il bilancio del 1909 ed approvare parecchie leggi importanti, tra cui una relativa al porto di Valparaiso.

COSTANTINOPOLI, 9. — La prefettura del porto smentisce la voce corsa che un vapore bulgaro sarebbe stato bombardato alla entrata nel Bosforo e costretto a ritornare indietro.

Finora la Porta non ha ricevuto alcuna notizia ufficiale circa l'unione dell'isola di Creta alla Grecia e ne venne soltanto informata dall'Ambasciata di Francia.

COSTANTINOPOLI, 9. — Ieri corse la voce che il Sultano avesse abdicato o che intenderebbe abdicare; la voce non trovò alcuna fede e si ritiene una manovra.

Gryparis, ministro di Grecia, è stato chiamato alla Porta, dove ha conferito con il ministro degli esteri e con il Gran Visir.

Gryparis ha dichiarato che i Governi ateniese e cretese sono estranei alla unione di Creta alla Grecia e che si tratta soltanto di un atto spontaneo della popolazione. Il Gran Visir ha espresso vivissimo rammarico, essendo le relazioni greco-turche divenute, proprio ora, così buone.

La stampa turca ha ricevuto ordine di mantenersi calma e di dichiarare che la proclamazione dell'unione di Creta alla Grecia non sarebbe definitiva, ma soltanto un voto dei cretesi diretto alle potenze protettrici.

La Porta ha assicurato i diplomatici che la calma regna a Samo.

Si assicura nei circoli ufficiali che l'incrociatore *Medjidieh* e tre torpediniere non partirono dirette a Samo, ma si recarono a sorvegliare le acque cretesi.

PARIGI, 9. — Il ministro degli esteri russo, Iswolsky, è partito per Londra a mezzogiorno.

Il ministro Pichon ha ricevuto oggi gli ambasciatori di Turchia e d'Inghilterra.

BUDAPEST, 9. — La Commissione degli affari esteri della Delegazione austriaca ha cominciato la discussione generale del bilancio degli esteri.

Asmann ha espresso, a nome dei cristiani sociali, il loro pieno consenso all'annessione delle Provincie occupate ed ha ringraziato l'Imperatore per questo atto che formerà la base della futura politica balcanica della Monarchia.

SOFIA, 9. — L'*Agenzia Bulgara* pubblica: La coincidenza tra la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria e l'annessione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria-Ungheria non è affatto dovuta, come si è supposto, ad una connessione tra i due avvenimenti.

La proclamazione dell'indipendenza fu imposta da necessità di Stato che sono evidenti a tutti.

Il nuovo regime turco, che la Bulgaria ha il più grande interesse ad appoggiare, le imponeva le più amichevoli e sincere relazioni con la Turchia, che non sono possibili che nel caso che la Bulgaria sia indipendente.

La Bulgaria non si propone scopi aggressivi contro chicchessia e le prove di ciò sono il manifesto annunciante la proclamazione ed il telegramma che il Re ha diretto al Sultano subito dopo la proclamazione.

La Bulgaria farà tutto il possibile per conservare con la Turchia le migliori relazioni.

LONDRA, 9. — Il *Foreign Office* comunica all'*Agenzia Reuter*: Quattro navi da guerra inglesi hanno ricevuto l'ordine di lasciare Malta e di recarsi nel mare Egeo per sorvegliare gli avvenimenti.

MALTA, 9. — Le corazzate inglesi *Glory, Prince of Wales* e gli incrociatori *Diana* e *Lancaster* hanno ricevuto l'ordine di levare l'ancora.

Si crede che partiranno all'una pomeridiana, a quanto si ritiene, per Lemno.

BUDAPEST, 9. — L'*Ungar Bureau*, accennando alle voci di pretesi atti di violenza commessi su sudditi austriaci ed ungheresi a Belgrado e a voci di pretesi atti di violenza nella Bosnia ed Erzegovina, dichiara che esse sono in contraddizione diretta colle notizie autentiche qui giunte.

BUDAPEST, 9. — *Commissione per gli affari esteri della Delegazione austriaca* (Continuazione). — Baernreither dice che gli stessi motivi che decisero l'Europa ad affidare all'Austria-Ungheria il mandato dell'occupazione della Bosnia-Erzegovina valgono anche oggi a favore della sistemazione definitiva della situazione delle Provincie occupate, dal punto di vista del diritto internazionale. La delegazione approverà l'annessione, che risponde perfettamente al significato e allo spirito del mandato conferito all'Austria-Ungheria dal Trattato di Berlino. Alcuni commenti esteri non possono irritarci, ma bisogna dare schiarimenti e calmare l'estero circa le vere intenzioni che determinarono l'annessione.

Reylich approva l'annessione e ne esprime riconoscenza al barone di Aehrenthal, ma crede che si sarebbe dovuto ritardare il compenso dello sgombero del Sangiaccato per le imminenti trattative diplomatiche.

L'oratore contesta il valore economico o militare della ferrovia del Sangiaccato e raccomanda una politica estera ferma e vigorosa.

Sustersic saluta con simpatia, a nome degli slavi meridionali, l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina ed esprime la convinzione che i serbi dentro e fuori la frontiera della Monarchia abbandoneranno il sogno granserbo, poichè i serbi delle provincie occupate riceveranno una ricompensa preziosa dalla Costituzione che deve essere veramente liberale.

L'oratore è convinto che la ragione trionferà a Belgrado sul parossismo delle passioni di nazionalità e conclude dicendo che la sola soluzione definitiva della questione della Bosnia sarà l'incorporazione delle provincie occupate, alla Monarchia croata ma senza alcuna condizione di supremazia dell'Ungheria.

Il conte Latour esprime, a nome dei delegati alla destra della Camera dei signori, sincera soddisfazione e profonda riconoscenza per avere l'Imperatore creato coll'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina una situazione chiara, aprendo un felice avvenire.

L'oratore domanda spiegazioni al ministro degli affari esteri per sapere in quale forma il Governo comunicò alle potenze e se ricevette eventualmente il loro consenso e specialmente quello della Russia per l'annessione.

L'oratore chiede pure di sapere se ed in quale misura sono stati fatti preparativi militari per evitare a priori eventuali perturbazioni all'interno ed all'estero.

Wolff dichiara che i tedeschi nazionali non possono partecipare all'entusiasmo per l'annessione della Bosnia o dell'Erzegovina alla quale la Germania sembra avere consentito solamente sotto la pressione dell'alleanza coll'Austria-Ungheria.

L'oratore teme che non sarà l'Austria che raccoglierà i frutti dell'annessione, ma una potenza slava come accadde colle provincie italiane acquistate con tanti sacrifici di sangue e di danaro e che poi l'Austria-Ungheria dovette rendere all'Italia.

Kramar dichiara che sebbene importanti trattati furono evidentemente violati colla annessione della Bosnia e dell'Erzegovina, pure essa era tanto più necessaria stante la rivoluzione costituzionale avvenuta in Turchia. Infatti nessuno sa se la nuova Turchia avrebbe potuto reclamare la restituzione della Bosnia e dell'Erzegovina e la Rumelia orientale. Ciò spiega la coincidenza della proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria e l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina da parte dell'Austria sebbene tra la Bulgaria e l'Austria non esistesse veruno accordo. Anche la Serbia deve riconoscere che l'Austria non poteva abbandonare, senza esservi forzata, le Provincie conquistate con tanto sangue e spese e lavoro.

L'oratore approva completamente lo sgombero del Sangiaccato di Novi Bazar, constata che la politica austriaca respinge ogni

idea aggressiva e dichiara che per procurarci un titolo morale per l'annessione bisogna dare al popolo della Bosnia e dell'Erzegovina piena libertà.

Glabinski dichiara che i polacchi salutano l'annessione come una necessità politica non soltanto dal punto di vista della Monarchia e delle Provincie occupate, ma anche della Turchia e dell'Europa intera.

Morsey rileva il merito di Aehrenthal e di Tittoni di avere ristabilito calde relazioni con l'Italia: deplora il linguaggio ostile della stampa russa verso l'Austria.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

COSTANTINOPOLI, 9. — Si annuncia che la Porta abbia ordinato al commissario turco a Sofia di conservare le sue funzioni, la Turchia e le potenze non avendo riconosciuto l'indipendenza della Bulgaria.

PIETROBURGO, 9. — Si dichiara assolutamente priva di fondamento la notizia diffusa all'estero che il ministro degli affari esteri, Iswolsky, abbia dato le sue dimissioni.

MALTA, 9. — La squadra inglese destinata al Mare Egeo si compone di quattro corazzate, di quattro incrociatori e di quattro *destroyers*, al comando del principe Luigi di Battemberg.

BUDAPEST, 9. — Il ministro degli esteri, barone di Aehrenthal, ha ricevuto oggi una deputazione della Bosnia. Il rappresentante del sindaco di Sarajevo, Mandic, ha ringraziato il ministro di avere evitato grandi difficoltà internazionali in occasione dell'annessione della Bosnia e della Erzegovina e lo ha pregato di trasmettere all'Imperatore i devoti ringraziamenti delle popolazioni della Bosnia.

Il ministro Aehrenthal ha risposto che il Sovrano si è deciso a questo atto, avendo la convinzione che i popolo della Bosnia, mercè l'opera civilizzatrice svolta dall'Austria-Ungheria, è divenuto maturo per partecipare all'amministrazione del paese, ed ha espresso la speranza che il popolo della Bosnia e specialmente i croati saranno riconoscentissimi al monarca ed entren o nella nuova èra con calma e moderazione.

SOFIA, 9. — Il Re Ferdinando, accompagnato dai ministri giunse iersera, accolto da salve di artiglieria, a Stara-Zagora, proveniente da Kazanlik.

All'ingresso nella città dinanzi ad un arco trionfale, il Re fu ricevuto dalle autorità, dalle società, dalle corporazioni e da una folla di circa ventimila persone venute dalla città e dintorni.

Il sindaco fece un discorso e presentò al Re il pane e il sale tradizionali.

Quindi il Re si recò al palazzo, dinanzi a cui le truppe sfilarono. Iersera vi fu un pranzo militare.

Il Re ha trascorso la notte a Stara-Zagora. Lungo il percorso da Kazanlik a Stara-Zagora il Re fu entusiasticamente acclamato dalla popolazione, accorsa da ogni parte.

PIETROBURGO, 9. — I giornali della sera affermano che il Governo ha ordinato al rappresentante della Russia a Sofia di non tenere conto del nuovo stato di cose e di trattare col principe Ferdinando come principe e non come Re.

La Nota russa, il cui invio è stat aggiornato sarà rimessa il 13 corrente.

COLONIA, 9. — La *Kolnische Zeitung* ha da Berlino che in seguito alla sovraeccitazione che regna in Serbia il Governo ha fatto passi a Belgrado per esortare alla moderazione e ad un'attitudine tranquilla.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, Schoen, ha conferito ieri ed oggi coll'ambasciatore di Turchia, al quale dichiarò che la decisione dell'Austria-Ungheria circa l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina fu presa senza alcuna spinta da parte della Germania. Circa gli avvenimenti della Bulgaria questi sorpresero penosamente il Governo tedesco. Una discussione sul riconoscimento dell'indipendenza della Bulgaria potrebbe intavolarsi soltanto dopo una soddisfacente soluzione della questione delle ferrovie orientali da parte della Bulgaria.

PARIGI, 9. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, in un discorso tenuto durante un banchetto offertogli nel dipartimento del Varo ha dichiarato che se la Francia vuole la pace sa che non dipende soltanto dal popolo francese ed è perciò che vogliamo che la patria sia in grado di difendersi.

SOFIA, 9. — Verso le 5 del pomeriggio, accolto dalle salve delle artiglierie, il Re Ferdinando è giunto a Filippopoli ed è stato ricevuto alla stazione, riccamente decorata, dal clero e dalle autorità civili e militari. Una compagnia di soldati gli ha reso gli onori.

All'uscita dalla stazione, sotto un arco trionfale appositamente eretto, vicino al quale erano schierate le alunne delle scuole e le associazioni con bandiere. Il sindaco, circondato dai membri del Consiglio municipale, ha dato il benvenuto al Re e gli ha offerto il pane e il sale tradizionali.

Nelle vie, dalla stazione alla Cattedrale, erano schierati cordoni di truppe, dietro i quali stazionava grande folla.

Sulla piazza pubblica, al centro della città, si trovavano schierati gli allievi di varie scuole.

Il Re, calorosamente acclamato, si è recato alla cattedrale, ove il clero ha celebrato un servizio divino.

La città è festante: regnano grande entusiasmo ed animazione. Moltissimi abitanti dei paesi vicini sono venuti ad assistere all'arrivo del Re Ferdinando.

MALTA, 9. — La squadra inglese parte stasera diretta a Creta.

LONDRA, 9. — Il ministro degli esteri, sir E. Grey, ha ricevuto nel pomeriggio, gli ambasciatori di Turchia, di Austria-Ungheria e di Germania.

BUDAPEST, 9. — In fine dell'odierna seduta della Commissione degli affari esteri della Delegazione austriaca il ministro della guerra, rispondendo alle interrogazioni rivoltegli per sapere se l'Amministrazione della guerra fece ovvero intende fare preparativi straordinari militari in seguito agli avvenimenti alla frontiera sudorientale della monarchia, ha dichiarato: È naturale che l'Amministrazione della guerra prepari ogni anno in tutti i loro dettagli i provvedimenti da applicarsi nel momento in cui gravi avvenimenti rendessero necessario un appello alla forza militare. Ma può dichiarare nel modo più formale, soggiunse il ministro, che finora nessuno dei provvedimenti summentovati fu posto in esecuzione. Il ministro ha assicurato quindi che l'Amministrazione della guerra non turberà certamente gli sforzi del ministro degli esteri e del Governo per mantenere gli affari sopra una via pacifica. (Vivi applausi).

COSTANTINOPOLI, 9. — Il boicottaggio delle merci austriache ha assunto un carattere grave.

Alcune persone isolate ovvero gruppi di dimostranti impediscono l'ingresso nei negozi austriaci. I commercianti hanno chiesto l'intervento del Consolato.

La polizia mantiene l'ordine in alcuni quartieri, mediante un servizio di pattuglia rinforzata da soldati.

La Porta ha chiesto invano alla Grecia la sconfessione dell'annessione di Creta.

La Legazione greca ha richiamato oggi l'attenzione della Porta sulla situazione a Smirne, ove, in seguito alla vittoria elettorale dei greci, si sarebbe manifestata fra i maomettani una agitazione contro i cristiani.

BELGRADO, 9. — Gli studenti continuano a fare pubbliche dimostrazioni, in seguito all'annessione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria-Ungheria.

I deputati della Scupstina, che giungono dalle Provincie, sono entusiasticamente acclamati.

La maggior parte dei giornali attacca il Governo per il contenuto poco soddisfacente della Nota di protesta per l'annessione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria Ungheria.

MALTA, 9. — Due corazzate, due incrociatori e due destroyers hanno levato l'àncora alle 5.45 del pomeriggio.

Le seguiranno una corazzata e un incrociatore.

SOFIA, 10. — Il Re Ferdinando ha passato la notte a Filippopoli, le cui vie, splendidamente addobbate con tappeti ed ornate di verdura, furono iersera brillantemente illuminate. Ebbe luogo una riuscitissima fiaccolata.

Il Municipio offerse un banchetto nella sede del Circolo militare. Vi assistettero i ministri e le notabilità.

Le vie erano animatissime; le musiche suonavano.

Il Re, recandosi dalla stazione alla cattedrale, fece il percorso a piedi.

SOFIA, 10. — In seguito all'arresto dei serbi che commisero un attentato contro la polveriera presso Sofia, sono stati espulsi trecento operai serbi.

L'agente diplomatico serbo ha protestato presso il ministro degli esteri contro l'asserzione di parecchi giornali che l'Agenzia diplomatica serba sia implicata nell'affare dell'attentato.

Sono giunti numerosi giornalisti.

COSTANTINOPOLI, 10. — Anche altri dispacci consolari da Smirne annunciano che si temono disordini, giacchè i turchi si armano.

I consolati hanno chiesto che vengano poste a loro disposizione navi da guerra nell'arcipelago.

ATENE, 10. — Il Governo è stato ufficialmente informato da Candia che i ministri hanno prestato giuramento di fedeltà al Regno di Grecia.

Al campo di Marte i soldati cristiani hanno giurato dinanzi al metropolita ed i mussulmani dinanzi al cadì. Tra questi ultimi si trova un grande numero di uomini, il cui servizio termina tra qualche giorno.

BUDAPEST, 10. — Il *Correspondenz Bureau ungherese* dichiara infondata la notizia che Forgach, ministro di Austria-Ungheria a Belgrado, attualmente in congedo a Venezia, avrebbe ricevuto l'ordine di far ritorno a Belgrado.

BELGRADO, 10. — La Scupstina si è riunita stamane.

LONDRA, 10. — Il *Daily Telegraph* ha da Casablanca: Notizie da Fez annunziano che il movimento a favore di Mulai Mohamed continua.

Mulai Hafid ha imposto alla popolazione di Fez una contribuzione di 500,000 pesetas, destinata a togliere il Marocco dalle mani dei francesi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

9 ottobre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	763.89.
Umidità relativa a mezzodì	56.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 23 1.
	minimo 14 9.
Pioggia in 24 ore	—

9 ottobre 1908.

In Europa: pressione massima di 771 sull'Ungheria, minima di 737 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 6 mm. in Calabria; temperatura aumentata al centro, mezzogiorno e Sardegna, irregolarmente variata in val Padana, diminuita in Sicilia.

Barometro: massimo a 769 al nord, minimo 766 in Sardegna.

Probabilità: ancora venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 9 ottobre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente — Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente — Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 8	16 8
Genova	coperto	legg. mosso	23 1	17 2
Spezia	sereno	calmo	22 5	12 8
Cuneo	coperto	—	19 7	12 2
Torino	3/4 coperto	—	20 0	12 5
Alessandria	1/4 coperto	—	21 2	9 1
Novara	sereno	—	22 9	10 8
Domodossola	coperto	—	21 6	7 5
Pavia	nebbioso	—	22 8	9 4
Milano	sereno	—	22 5	11 6
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	20 3	10 2
Bergamo	sereno	—	19 7	12 3
Brescia	sereno	—	20 7	12 0
Cremona	1/2 coperto	—	21 2	10 2
Mantova	nebbioso	—	20 8	11 7
Verona	1/4 coperto	—	21 8	10 8
Belluno	1/2 coperto	—	20 2	8 0
Udine	sereno	—	20 4	9 2
Treviso	1/4 coperto	—	21 4	9 0
Venezia	coperto	calmo	19 8	11 4
Padova	coperto	—	20 1	10 2
Rovigo	1/2 coperto	—	23 1	9 5
Piacenza	3/4 coperto	—	20 4	9 7
Parma	sereno	—	21 6	12 0
Reggio Emilia	sereno	—	20 8	11 0
Modena	sereno	—	21 3	12 4
Ferrara	sereno	—	21 1	11 0
Bologna	sereno	—	21 0	13 4
Ravenna	sereno	—	19 9	9 5
Forlì	sereno	—	22 0	11 0
Pesaro	sereno	calmo	19 2	9 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	19 8	10 0
Urbino	sereno	—	19 0	12 1
Macerata	sereno	—	20 8	12 6
Ascoli Piceno	sereno	—	22 0	12 0
Perugia	sereno	—	21 6	12 3
Camerino	sereno	—	18 0	11 7
Lucca	1/2 coperto	—	21 6	9 8
Pisa	coperto	—	24 8	10 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	22 0	13 0
Firenze	sereno	—	24 2	10 5
Arezzo	sereno	—	23 8	9 8
Siena	sereno	—	22 5	12 5
Grosseto	nebbioso	—	25 0	12 2
Roma	sereno	—	23 2	14 9
Teramo	sereno	—	27 9	10 9
Chieti	sereno	—	17 8	12 0
Aquila	sereno	—	21 9	6 8
Agnone	sereno	—	18 1	10 0
Foggia	sereno	—	22 0	9 3
Bari	nebbioso	calmo	18 4	9 0
Lecce	nebbioso	—	20 7	9 8
Caserta	3/4 coperto	—	23 9	12 2
Napoli	3/4 coperto	calmo	21 7	14 9
Benevento	sereno	—	22 8	4 6
Avellino	sereno	—	19 8	2 5
Caggiano	sereno	—	20 0	9 5
Potenza	sereno	—	18 0	8 5
Cosenza	sereno	—	21 3	8 4
Tiriolo	sereno	—	23 0	10 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	24 0	14 0
Trapani	sereno	calmo	24 6	17 1
Palermo	sereno	calmo	24 0	10 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 5	17 5
Caltanissetta	sereno	—	20 7	13 7
Messina	sereno	calmo	22 8	12 2
Catania	sereno	mosso	22 7	15 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	22 8	17 2
Cagliari	sereno	mosso	25 0	12 0
Sassari	sereno	—	22 9	15 4

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*